



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 330

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 ottobre 2024

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 7

Plenaria (pomeridiana) » 12

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135) » 14

Plenaria » 14

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 21

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 37

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 55

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Plenaria » 67

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 70

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121) » 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	<i>Pag.</i>	78
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	78
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	80

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	91
Commissione parlamentare per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	96
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	97
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	97
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	98

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	100
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:		
<i>Plenaria (*)</i>		

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	102
---------------------------------	-------------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 330° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 ottobre 2024.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
MINARDO

indi della Presidente della 3^a Commissione del Senato
CRAXI

indi del Vice Presidente della III Commissione della Camera
FORMENTINI

Intervengono il ministro della difesa Crosetto e il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MINARDO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Informativa del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministro della Difesa sui più recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente

Il presidente MINARDO saluta gli ospiti e introduce i temi dell'informativa.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'informativa.

Interviene Stefania CRAXI, presidente della 3^a Commissione del Senato.

Il ministro CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'informativa.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MENIA (*FdI*), il deputato PROVENZANO (*PD-IDP*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), il deputato FRATOIANNI (*AVS*), il senatore MARTON (*M5S*), il deputato DELLA VEDOVA (*Misto-+E*), la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), il deputato ROSATO (*AZ-PER-RE*), il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), i deputati CESA (*Misto*), CONTE (*M5S*), Laura BOLDRINI (*PD-IDP*) e MAULLU (*FDI*).

I ministri TAJANI e CROSETTO rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente FORMENTINI ringrazia i Ministri e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,40.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

249^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 200)

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° ottobre.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) propone di esprimere sull'atto di Governo in titolo un parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, dall'esame della documentazione, lo stanziamento destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno risulta ridotto del 9 per cento nel 2023 e del 5 per cento quest'anno. Se si considera l'elevato tasso di inflazione di questi anni, il calo del potere di acquisto è pari al 30 per cento, una cifra così alta da destare preoccupazione nei rappresentanti delle associazioni. Tra l'altro, tale riduzione è operata proprio nell'80°

anniversario della Liberazione dal nazifascismo, nel corso del quale le associazioni si sono particolarmente impegnate nell'organizzazione di iniziative e nella pubblicazione di documenti informativi.

Invita quindi a rinviare la votazione dello schema di parere, sia per una maggiore riflessione, considerato il valore simbolico e morale dell'attività delle tre associazioni, sia per verificare la congruità della ripartizione dei fondi. Nota, infatti, che la riduzione per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è pari all'1 per cento, mentre per l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti è del 14,4 per cento e addirittura del 21 per cento per l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Sottolinea, inoltre, che le associazioni non sono proprietarie di immobili e hanno necessità dei fondi anche per retribuire il personale.

Ritiene quindi opportuno audire, anche in tempi brevi, i rappresentanti delle tre associazioni, affinché possano esprimere le ragioni della loro preoccupazione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Parrini, esprimendo forti critiche ai tagli operati dal Governo, che sembrano ispirati da motivi ideologici, soprattutto se considerati nel contesto di altre proposte legislative, come l'estensione dei benefici ai familiari delle vittime del terrorismo solo per il periodo dei cosiddetti « anni di piombo » o l'istituzione della Giornata delle vittime degli stupri di guerra, ma riferita esclusivamente alle cosiddette « marocchine ».

Ritiene che l'adozione di iniziative così fortemente connotate sotto il profilo ideologico finiscano per mettere a rischio il dibattito democratico.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il taglio dei contributi alle associazioni combattentistiche proprio nell'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo sia discutibile. Auspica quindi che vi sia una ulteriore riflessione, anche sulla base degli elementi che potrebbero emergere dall'audizione dei rappresentanti delle associazioni.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alla richiesta del senatore Parrini, in considerazione degli ulteriori elementi emersi dalla ricognizione effettuata sui criteri di riparto. Anche se l'obiettivo non è certamente quello di colpire l'attività delle tre associazioni, sarebbe opportuno un approfondimento per acquisire tutti gli elementi informativi, che potrebbero essere utili anche al Governo per un ripensamento, in modo da evitare di essere considerato negazionista.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene opportuno ascoltare i rappresentanti delle tre associazioni, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Parrini.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) precisa che, per prassi, lo stanziamento è ripartito in base alle finalità delle associazioni e al numero degli

iscritti. Segnala, tuttavia, che, anche nel 2017, quando il Governo era di diverso colore politico, il contributo ricevuto dalle associazioni è stato ridotto di duecentomila euro. Pertanto, non si tratta di un taglio indiscriminato e la riduzione è operata in ragione della diminuzione degli iscritti.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che il Governo mantiene alta l'attenzione verso queste associazioni per l'importanza dell'attività che svolgono. Respinge quindi le critiche avanzate circa la presunta motivazione ideologica che avrebbe giustificato la riduzione dei fondi, sottolineando che i criteri di attribuzione del contributo sono quelli esplicitati dal relatore. Peraltro, ricorda che pochi giorni fa è stata approvata dalla Camera dei deputati una proposta di legge dell'onorevole Mulè per l'istituzione di una Giornata in ricordo dei militari che si rifiutarono di aderire alla Repubblica sociale italiana (Atto Senato 1239).

Ritiene che, per offrire un sostegno simbolico e al tempo stesso concreto, si potrebbero assegnare a tali associazioni i beni immobili confiscati alla criminalità. In ogni caso, si rimette alla valutazione della Commissione sull'opportunità di audire i rappresentanti delle associazioni, purché al Governo sia consentito di non venir meno agli adempimenti previsti dalla legge.

Quanto al provvedimento sull'estensione dei benefici ai familiari delle vittime del terrorismo (Atto Senato 991), infine, precisa che intanto l'obiettivo è estendere i benefici a coloro che non sono ancora stati riconosciuti come vittime del terrorismo, pur trovandosi nelle medesime condizioni di altri che, invece, hanno ricevuto tale riconoscimento.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) insiste sulla opportunità di svolgere le audizioni richieste dal senatore Parrini. Considerato che anche il Governo intende garantire che le associazioni possano svolgere la loro attività istituzionale, nonostante il calo degli iscritti che è ovviamente fisiologico, con il passare degli anni, sarebbe utile acquisire maggiori informazioni sulle eventuali ricadute dei tagli prospettati.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, a prescindere dall'atteggiamento solidaristico che dovrebbe esserci in un contesto associazionistico, restano incomprensibili i criteri che hanno determinato una così ampia sperequazione nel riparto del contributo tra le tre associazioni. In questo modo, infatti, si finirà per indurre due di queste a chiudere la loro attività. Bisognerebbe valutare anche le differenti situazioni, come la eventuale proprietà di immobili o l'accesso al cinque per mille.

Il senatore LISEI (*FdI*) evidenzia l'inopportunità di rinviare l'espressione del parere, in quanto ciò determinerebbe la sospensione dell'*iter* e quindi dell'attribuzione delle risorse alle associazioni. Sarebbe preferibile quindi svolgere le audizioni in un momento successivo, valutando la possibilità di rivedere i criteri di riparto in vista del provvedimento del prossimo anno.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per l'espressione del parere è il 14 ottobre. In ogni caso, ritiene sia difficile modificare i criteri di riparto del contributo per l'anno in corso in tempi così ristretti. Si potrebbe considerare eventualmente la possibilità di chiedere ai rappresentanti delle associazioni di inviare un contributo scritto, in modo da acquisire elementi informativi in vista del prossimo anno, come rilevato dal senatore Lisei. Assicura comunque che riferirà al presidente Balboni sulla richiesta formulata dal senatore Parrini e dagli altri senatori dei gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 200**

La Commissione,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2023, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'attuale importo di 1.858.388 euro.

Plenaria**250^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*

(1255) GASPARRI. – *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 836, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1255, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1^o ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Gasparri ha ritirato il disegno di legge n. 1126 (Istituzione della Giornata in memoria delle Marocchine), a sua firma, e ha presentato il disegno di legge n. 1255, di identico contenuto, ma con un titolo differente: « Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 ».

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone che, essendo di analogo contenuto, i due disegni di legge in titolo siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1^o ottobre.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 200)

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini e di altri senatori, avanzata nell'odierna seduta antimeridiana, di audire i rappresentanti delle tre associazioni combattentistiche beneficiarie dei contributi, di cui allo schema di decreto ministeriale in esame, propone di svolgere le audizioni a partire dalle ore 9 di mercoledì 9 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 2 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MADDALENA, VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI)

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 196)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE fa presente che si sono concluse questa mattina le audizioni informali sullo schema di decreto in esame. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

Interviene in questa sede il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che, nel sottolineare come il provvedimento non sia altro che il recepimento della norma di delega inserita nella legge di delegazione europea 21 febbraio 2024, n. 15, e che pertanto esso rappresenta semplicemente il completamento procedurale di una decisione legislativa già approvata dal Parlamento in conformità al diritto europeo, ritiene tuttavia opportuno che nel parere che il relatore proporrà alla Commissione siano inserite alcune delle osservazioni avanzate dagli esperti auditi. Si riferisce in particolare al fatto che la violazione del divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare deve essere assistito, come segnalato da alcuni degli auditi, da un'adeguata sanzione, che invece allo stato attuale ha una misura irrisoria. Ritiene inoltre doveroso sottolineare che la norma tacciata da alcuni soggetti come liberticida non fa che ripristinare un divieto già presente nell'ordinamento prima del 2017. Preannuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere che sarà avanzata dal relatore.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), fa presente che dalle audizioni è arrivata anche l'indicazione di estendere a tutte le ordinanze cautelari lo stesso regime di divieto di pubblicazione che il provvedimento propone attualmente soltanto per quelle che limitano la libertà personale. Invita pertanto coloro che vorranno intervenire nel dibattito ad esprimersi anche su questo elemento.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea che questo provvedimento, sotto il falso richiamo della difesa della presunzione di innocenza, giustifichi il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare che con il principio richiamato non ha invece alcuna attinenza. Se si voleva davvero garantire la presunzione di innocenza non è certo questa la norma che coglie l'obiettivo, in quanto non è previsto che la notizia non possa essere data ma che i giornali non possano intervenire attraverso la pubblicazione integrale di stralci del provvedimento ma piuttosto attraverso un riassunto, che certamente offre più margini di interpretazione

rispetto alla pubblicazione testuale dell'ordinanza di custodia cautelare. Ritiene comunque che quella all'esame non sia, come definita invece da qualcuno, una « legge bavaglio ». È piuttosto l'approccio paternalistico di questa maggioranza nei confronti dell'opinione pubblica che rimane inaccettabile in un sistema democratico dove i cittadini devono essere considerati capaci di intendere quello che la stampa offre loro anche attraverso la pubblicazione di stralci delle ordinanze di custodia cautelare senza che necessariamente vi sia la mediazione giornalistica a spiegarli. La norma inoltre non sembra coerente con i principi di una corretta informazione e, qualora la maggioranza volesse procedere anche all'inasprimento delle sanzioni per il divieto di pubblicazione o estendere ad altri tipi di provvedimento questo stesso regime, allora sì che ci si incamminerebbe su una strada molto rischiosa perché si renderebbe opaca l'attività giudiziaria che invece, in un sistema democratico, deve essere trasparente e pienamente controllabile dall'opinione pubblica.

Il PRESIDENTE fa presente che in relazione a tutti i provvedimenti richiamati dal relatore esiste un ampio spazio di cronaca e che pertanto non è certamente messo in discussione l'apparato democratico dello Stato. Rileva tuttavia che quelli che possono essere definiti provvedimenti « gemelli » dell'ordinanza di custodia cautelare – come le ordinanze interdittive o di sequestro – debbano essere trattati allo stesso modo per una questione squisitamente di tecnica giuridica e di coerenza dell'ordinamento. Per le stesse ragioni ritiene che anche le sanzioni dovrebbero essere adeguatamente modificate affinché l'introduzione del divieto non diventi una norma vuota e priva di concreti effetti giuridici, in quanto non esiste precetto senza sanzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, presentato alle Camere il 27 settembre 2024 e deferito, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, alla 5^a Commissione per l'esame e a tutte le altre Commissioni per il parere. Segnala come, dopo l'esame parlamentare, il Governo dovrà inviare la proposta alle istituzioni europee: la Commissione ne valuterà la proposta entro sei settimane ed infine la proposta di Piano dovrà essere approvata con raccomandazione dal Consiglio dell'Unione europea.

In proposito, si ricorda che il Piano è stato introdotto nell'ordinamento dal Regolamento UE del 29 aprile 2024, n. 2024/1263 che, all'ar-

articolo 2, comma 1, numero 6), lo definisce come « il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimento, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro ». La programmazione di bilancio viene pertanto orientata verso il medio periodo, nel caso di specie contiene le previsioni per il quinquennio 2025-2029.

Nella proposta del Piano strutturale di bilancio è espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR e a estenderne la portata negli anni futuri. Negli anni 2025 e 2026 è previsto il conseguimento della piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti. Dopo il 2026 il Piano prevede ulteriori interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e quella dell'ambiente imprenditoriale con interventi in cinque ambiti, tra cui il primo è rappresentato proprio dalla giustizia.

La giustizia rappresenta pertanto una delle cinque aree di riforma le cui misure consentono l'estensione del Piano strutturale di bilancio. Il Governo stima un impatto sul PIL reale delle nuove misure in materia di giustizia pari allo 0,1 per cento per il 2030 e allo 0,2 per cento per il 2031.

Come è noto, nell'ambito del PNRR le riforme della giustizia rappresentano uno degli elementi che hanno iniziato ad incidere profondamente sulle condizioni e la concorrenzialità del mercato; per questo nel Piano si prevede che, per quanto riguarda la giustizia, le misure introdotte siano dirette a consolidare e potenziare i risultati raggiunti in termini di: riduzione della durata dei procedimenti giudiziari e l'abbattimento dell'arretrato della Giustizia; processo di digitalizzazione; razionalizzazione organizzativa e riqualificazione degli immobili dell'amministrazione della Giustizia (in particolare in ambito penitenziario, per una maggiore sostenibilità ed efficienza). Ciò sarà possibile grazie all'adozione di: strumenti programmatici, tra cui un Piano d'azione per l'efficienza del processo civile e penale; misure per la stabilizzazione del personale e l'innovazione digitale dell'amministrazione della giustizia, necessaria per la completa digitalizzazione del processo; interventi normativi e regolatori per stimolare una maggiore produttività amministrativa e colmare i divari territoriali. A tali azioni si accompagnerà un processo di riorganizzazione della distribuzione territoriale degli Uffici giudiziari e di supporto che, anche grazie all'attuazione del decentramento amministrativo e a interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili, permetterà di ridurre sprechi e inefficienze e di accelerare il processo di transizione verde e digitale dell'amministrazione della giustizia.

Come noto, le riforme del processo civile e penale avviate con il PNRR mirano ad assicurare la riduzione entro il 2024, dell'arretrato giudiziario civile pendente al 31 dicembre 2019 ed entro il 30 giugno 2026, dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari civili e penali e delle cause civili pendenti ancora in corso al 31 dicembre 2022. In particolare,

nel Documento si sottolinea come in merito all'abbattimento dell'arretrato nei procedimenti civili, a fine dicembre 2023 si è registrata una riduzione rispettivamente dell'85 per cento e del 97,1 per cento delle cause che risultavano pendenti presso i Tribunali e le Corti d'Appello al 31 dicembre 2019, confermando l'andamento positivo verso il conseguimento degli obiettivi PNRR. Diversamente, rispetto all'obiettivo della riduzione delle cause pendenti, l'Italia si situa a metà del percorso: a dicembre 2023, la riduzione relativa all'arretrato di Tribunali e Corti d'Appello era pari rispettivamente al 50,1 per cento e al 43,4 per cento, rispetto all'obiettivo pari al 90 per cento previsto al 2026. Infine, per quanto riguarda i tempi di trattazione dei procedimenti, a dicembre 2023, rispetto a quanto registrato nel 2019, sono state rilevate: 1) una riduzione della durata dei procedimenti civili pari al 17,4 per cento rispetto a un obiettivo del 40 per cento previsto per giugno 2026; 2) una riduzione della durata dei procedimenti penali pari al 25 per cento che ha centrato l'obiettivo previsto del 25 per cento per giugno 2026. Il Piano precisa peraltro che permangono differenze territoriali riguardo la durata media dei procedimenti civili.

Il Documento precisa poi che il Governo, ai fini dell'estensione del Piano, intende introdurre misure normative e regolatorie e attuare nuove misure di potenziamento del capitale umano e digitale per agevolare la realizzazione degli obiettivi del PNRR e per proseguire nel raggiungimento di questi obiettivi negli anni successivi. In particolare, si intende definire e attuare un Piano di azione e relativa normativa per l'efficienza e la semplificazione del processo civile e penale, provvedendo all'aggiornamento della strategia di innovazione del ministero, che sarà funzionale a garantire entro la fine del 2027 la digitalizzazione di tutti i procedimenti penali, ivi inclusi i sistemi degli uffici del Giudice di pace e del Tribunale di sorveglianza. Inoltre, al fine di facilitare la semplificazione e unificazione dei depositi degli atti nel processo telematico in tutti i plessi giurisdizionali, si provvederà alla digitalizzazione dei depositi degli atti processuali civili, penali, amministrativi, tributari e contabili entro il 2028, con la creazione di un'unica piattaforma informatica. Infine, entro il 2029 verrà garantita la completa interoperabilità tra sistemi e banche dati del ministero della Giustizia e le banche dati di ministeri ed agenzie.

Alla realizzazione di maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia, concorrerà anche il processo di riqualificazione e razionalizzazione delle sedi dell'amministrazione giudiziaria. In merito alla riorganizzazione, tale processo sarà guidato dall'analisi dell'attuale geografia giudiziaria e dello stato di attuazione del decentramento amministrativo, raccolte in un apposito rapporto da pubblicare entro il primo trimestre del 2027. Esso sarà d'impulso per la definizione di una proposta di razionalizzazione delle sedi e dell'assetto organizzativo delle attività di supporto. Per quanto concerne la transizione verde, invece, si prevede di continuare nello sforzo avviato con il PNRR, potenziando gli investimenti nell'edilizia giudiziaria i cui interventi saranno estesi, in particolare, al settore penitenziario in vista di un miglioramento delle condizioni delle carceri,

la riduzione del tasso di affollamento e l'efficientamento economico. In particolare, il Governo intende assicurare investimenti per il triennio 2027-2029, a sostegno della riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili dell'amministrazione della giustizia, in particolare delle Aule Bunker per l'amministrazione giudiziaria, degli istituti penitenziari per adulti e minori, degli alloggi e delle scuole per la polizia penitenziaria (rinvia, per il dettaglio, al Capo III del Documento, Capitolo III.2.1, nonché al *dossier* predisposto dal Servizio Studi).

Tra gli obiettivi del Piano in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e della rete di protezione e inclusione sociale, la previdenza integrativa e la gestione dell'esecuzione penale (Capitolo III.3.1.6 del Documento) è previsto inoltre un piano di azione del Governo per semplificare e migliorare la gestione dell'esecuzione penale, la giustizia minorile e di comunità, da definire entro il 2027. Nello specifico, l'azione sarà improntata a ridurre i casi di recidiva e migliorare l'erogazione dei servizi al cittadino studiando programmi *ad hoc* per il sistema di esecuzione penale. Da un lato, si provvederà a intervenire per rafforzare la capacità amministrativa degli istituti penitenziari nei settori della sicurezza, del trattamento, del lavoro e del reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, dall'altro sarà necessario definire i livelli essenziali delle prestazioni per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale. Con questi obiettivi, il Governo si impegna ad adottare appositi atti normativi e riformare i programmi per il reinserimento sociale e la riduzione degli eventi critici negli istituti penitenziari. Nell'ambito dell'esecuzione penale della giustizia minorile e di comunità, inoltre, si darà seguito anche al processo di digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e all'Avvocatura mediante la realizzazione di una piena interoperabilità tra i sistemi informativi e applicativi per il deposito di istanze. Analogamente, per la digitalizzazione dei processi di verifica e sorveglianza degli enti fornitori di servizi alle persone sottoposte a misure penali, saranno predisposti applicativi *ad hoc* utili anche a valutare l'operato degli enti fornitori di servizi.

Segnala quindi che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, nel Documento il Governo conferma quale collegato alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, per quanto di competenza della Commissione giustizia, il disegno di legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo per quanto di competenza.

I senatori BAZOLI (*PD-IDP*), Ada LOPREIATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e Ilaria CUCCHI (*Misto-AVS*) chiedono di poter disporre di un tempo adeguato per l'espressione del parere sul documento illustrato dal relatore.

Intervengono per sostenere la necessità di un voto nella giornata odierna, anche in considerazione della calendarizzazione del Documento in Assemblea prevista per la prossima settimana, i senatori BERRINO (*FdI*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ed Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche eventualmente con la convocazione di una seduta pomeridiana.

Dopo un breve dibattito sulla questione, il PRESIDENTE propone di votare la proposta di parere avanzata dal relatore in una seduta che sarà convocata nella seduta di martedì 8 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Esame e rinvio)

Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*).

Il testo convenzionale prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (*GCAP Agency*), dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo di una organizzazione internazionale (*GCAP – International Government Organization*), deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di 6^a generazione (*GCAP, Tempest*) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading. La Convenzione che istituisce l'Agenzia è stata formalmente firmata a Tokyo lo scorso 14 dicembre, facendo seguito a una Dichiarazione congiunta dei tre Paesi del dicembre 2022. Il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea, inizialmente avviato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un apposito *Memorandum* nel dicembre del 2020 e che successivamente ha visto l'adesione del Giappone

e l'uscita della Svezia, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari, tutti gli elementi collegati fra di loro da una rete « intelligente », basata su un'architettura *cloud* dedicata, intelligenza artificiale e *datalink* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli di 6^a generazione sono destinati a sostituire la flotta *Eurofighter* a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.

Aziende capofila del programma sono l'italiana Leonardo S.p.A., la britannica *Bae Systems* e la giapponese *Mitsubishi*, ma per l'Italia si prevede la partecipazione anche di altre aziende di livello internazionale come MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese. La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, come il programma abbia l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* di settore, piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, puntando alla realizzazione di un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico. Il GCAP si prevede possa realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale.

La relazione illustrativa sottolinea altresì come la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento della struttura.

Il relatore precisa, inoltre, come la Convenzione in esame non costituisca un impegno formale alla futura acquisizione dell'arma, né contenga o quantifichi uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri. Sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce che « le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa ». Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione, sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica. Il relatore ricorda come l'Atto del Governo recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del già richiamato programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 (A.G. n. 327), relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un Sistema di sistemi « di combattimento aereo di 6^a generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) », sia stato sottoposto nella scorsa legislatura all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per la sua approva-

zione, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare. L'allora Commissione difesa del Senato esaminò il provvedimento nell'autunno 2021, formulando al riguardo il 20 dicembre 2021 un parere favorevole con osservazioni.

Il relatore osserva, da ultimo, come il programma GCAP sia altresì richiamato nel Documento di programmazione pluriennale della difesa per il triennio 2024/2026 (*Doc.* CCXII, n. 2), in via di assegnazione e di prossimo esame da parte della nostra Commissione.

Composta da 67 articoli, suddivisi in dodici Capitoli, la Convenzione in via di ratifica nel Preambolo definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Dopo aver precisato nel Capitolo I (articoli 1-5), relativo alle disposizioni generali, che lo scopo dell'Accordo è quello di istituire un'organizzazione governativa internazionale avente personalità giuridica per gestire e supervisionare il programma (articolo 1) e chiarito come la realizzazione del GCAP avverrà per fasi (articolo 2), la Convenzione individua nel Comitato Direttivo e nell'Agenzia GCAP altrettanti organi dell'organizzazione (articolo 3), lasciando ai capitoli successivi il compito di precisarne composizione, funzioni e attività.

Il Capitolo II (articoli 6-8) disciplina il Comitato direttivo dell'organizzazione, prevedendo come esso risulti composto da rappresentanti delle Parti, presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un accordo successivo (articolo 6). Al Comitato compete la funzione di guida, di direzione, di controllo e di supervisione del programma (articolo 7). Il Comitato direttivo può inoltre istituire, all'unanimità, comitati subordinati, a loro volta composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti (articolo 8).

I Capitoli III (articoli 9-13) e IV (articoli 14-17) disciplinano rispettivamente lo *status*, le funzioni, le attività, l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia GCAP. L'organo, più in dettaglio, è chiamato alla gestione, al coordinamento e all'esecuzione di tutte le fasi del programma (articolo 9). Sede centrale dell'organizzazione è previsto, come anticipato in precedenza, nel Regno Unito, prevedendo peraltro la possibilità per le Parti di concordare l'istituzione di sedi periferiche (articolo 10). All'Agenzia l'articolo 11 attribuisce la funzione di sviluppare e dare attuazione al Programma sulla base delle esigenze capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi. A sua volta, l'articolo 12 esplicita gli incarichi dell'Agenzia, tra cui, la gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), il supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo e agli eventuali comitati subordinati, il coordinamento dei requisiti tecnici

presentati dalle Parti, la gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali), la gestione delle attività relative all'esportazione dei prodotti. All'Agenzia viene altresì riconosciuta la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e affidato il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità ai contratti stipulati (articolo 13). L'articolo 14 stabilisce che l'Agenzia sia diretta da un amministratore delegato (*Chief Executive*), eletto dal Comitato direttivo e che risponde direttamente al Comitato direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. Il successivo articolo 15 prevede un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali (*Chief Executive* e direttori), da dettagliare in un accordo successivo. Viene, inoltre, sancita la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni. L'articolo 16 prevede che il personale dell'Agenzia sia costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, prevedendo peraltro la possibilità di assumere personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, in taluni casi, ma per un periodo di tempo limitato, persino personale di Paesi terzi. Le cariche apicali, in ogni caso, è previsto siano ricoperte unicamente da funzionari delle Parti. L'articolo 17 prevede l'impiego di personale con un'adeguata competenza, tenendo comunque conto dei rispettivi contributi delle Parti.

I Capitoli V (articoli 18-21) e VI (articoli 22-27) disciplinano gli aspetti relativi rispettivamente all'amministrazione finanziaria, ai resoconti e agli *audit*, fissando innanzitutto l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione (articolo 18), definendo le modalità di gestione dei diversi *budget* (articolo 21) e stabilendo l'incombenza per l'Agenzia di presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al *budget* approvato dal Comitato direttivo (articolo 22). L'articolo 23 disciplina l'attività degli *auditor* nazionali, che svolgono funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali, mentre l'articolo 25 attribuisce all'Agenzia il compito di proteggere dalle frodi gli interessi finanziari dell'organizzazione.

Il Capitolo VII (articoli 28-47) reca disposizioni in materia di privilegi e immunità per le sedi, i rappresentanti delle Parti e il personale dell'Agenzia, sancendo fra l'altro il principio dell'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà (articolo 28).

Il Capitolo VIII (articoli 48-51) definisce le modalità di adesioni di Parti aggiuntive e di collaborazione con nuovi Paesi, stabilendo il requisito dell'unanimità delle Parti per le nuove adesioni (articolo 49), mentre il successivo Capitolo IX (articoli 52-53) reca disposizioni per la protezione delle informazioni classificate (articolo 52), impegnando le Parti e la stessa organizzazione a tal fine (articolo 53).

Il Capitolo X (articoli 54-56) stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato (articolo 54) e reca norme in relazione ai meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti (articoli 55 e 56).

Da ultimi, i Capitoli XI (articoli 57-60) e XII (articoli 61-67) recano rispettivamente disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e finali.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione – conclude il relatore – si compone di 5 articoli. L'articolo 3, in materia di rilascio di licenze globali di progetto, dispone che, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre Parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito), è membro della Nato, le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge n. 185 del 1990, possano assumere la forma di licenza globale di progetto, anche nei confronti di operatori giapponesi.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 4 li valuta in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, quindi, aperta la discussione generale, informando che lo sviluppo di un programma così importante per le forze armate italiane sarà oggetto di un adeguato approfondimento, anche mediante la trattazione di un apposito Affare assegnato, che è stato peraltro già deferito alla Commissione dalla Presidenza del Senato.

Il senatore MARTON (*M5S*) fa presente che, dal suo punto di vista, è da ritenersi positiva l'opzione, prevista dal Trattato in argomento, di potersi sottrarre all'acquisizione dell'arma.

Chiede, inoltre, al Rappresentante del Governo quale tipologia di personale si pensa di assegnare, dal lato italiano, alla costituenda organizzazione.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a richiamare l'attenzione dei commissari su alcune rilevanti implicazioni connesse all'adesione dell'Italia al suddetto Organismo. In primo luogo, la creazione di un apposito Ente strutturato costituisce la modalità ideale per implementare un programma aeronautico che si ripromette di raggiungere i vertici della futura innovazione tecnologica nel settore.

In secondo luogo, tale progetto coinvolgerà l'insieme del tessuto industriale italiano – l'Esecutivo si ripromette di immettere nella struttura i migliori ingegneri disponibili – con indiscutibili effetti benefici per l'intero sistema Paese.

Osserva, infine, che, per i motivi elencati, il Governo nutre le migliori aspettative sulla realizzazione del programma GCAP, rendendosi disponibile a tutti gli ulteriori approfondimenti che la Commissione riterrà ancora effettuare e ribadendo, conseguentemente, la priorità della ratifica in questione.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), prendendo atto della circostanza per cui tale programma prevede la partecipazione di Paesi che sono al di fuori dell'Unione europea, ossia Regno Unito e Giappone, e, quindi, costituisce l'esito di una scelta eminentemente politica che non fa perno, come sarebbe stato auspicabile, su una cooperazione in ambito Unione europea, chiede in quale misura non abbiano eventualmente pesato, su tale decisione, i condizionamenti delle varie *lobby* presenti all'interno del settore industriale della Difesa.

Replica il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, evidenziando preliminarmente come nella determinazione di conseguire una *joint venture* insieme a Giappone e Regno Unito abbia giocato un ruolo non secondario il pregresso fattore rappresentato dal fatto che, in passato, insieme a Londra, Madrid e Berlino, l'Italia ha già cooperato nell'ambito del consorzio *Eurofighter*, caccia di quarta generazione, che rappresenta, effettivamente, la piattaforma su cui impostare l'allestimento del caccia *Tempest*, di sesta generazione.

L'oratore, inoltre, fa presente che l'opzione alternativa, rappresentata dal programma francese, è risultata di più complessa e difficile percorribilità, vuoi perché caratterizzata da un approccio molto « verticale » (l'industria aeronautica francese è solita realizzare prodotti propri in tutte le varie componenti), vuoi perché questo Paese non ha vissuto l'esperienza tecnica di una macchina di quarta generazione paragonabile al citato *Eurofighter*.

Segue una ulteriore replica del senatore DELRIO (*PD-IDP*) il quale, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, ribadisce, tuttavia, la necessità e l'opportunità politica di convergere su programmi che facciano riferimento ad un polo industriale « europeo ».

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea, al riguardo, come l'Italia non si sia mai sottratta, quando ciò è stato possibile, dal prediligere l'opzione europea, come è avvenuto, ad esempio, nel caso dell'allestimento del nuovo *stock* di mezzi corazzati, insieme con la Germania.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – *Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI ricorda la volontà di tutti i commissari di approvare nel più breve tempo possibile il testo, al fine di accelerare l'iter del provvedimento, convenendo, all'unanimità, di non procedere alla presentazione di modifiche al provvedimento.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'articolo 1, di cui si compone il disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(1230) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* b) *Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* c) *Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* d) *Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024*

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (FI-BP-PPE), in sostituzione della senatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica di quattro atti internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), strumenti normativi che finalizzano l'impegno assunto

dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutasi nell'aprile 2023. A seguito di quell'appuntamento internazionale, nel febbraio 2014 l'Italia ha sottoscritto questa serie di intese con la BERS e l'Ucraina allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di *Nova Khakovka*, sul fiume Dnipro, nell'*oblast* meridionale di Cherson, a partire dalla realizzazione di un progetto di cooperazione a favore della società statale ucraina *Ukrhydroenergo*, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la Società per azioni *Ukrhydroenergo*, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Nello specifico, gli accordi in via di ratifica definiscono i termini di un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità aggiuntive di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

Più in dettaglio, il primo dei quattro atti internazionali in via di ratifica – l'Accordo fra l'Italia e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in merito all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca, sottoscritto il 17 febbraio 2024 – intende dare attuazione alla volontà delle Parti di propiziare future collaborazioni non esclusive nella preparazione e nel cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana, sui quali la BERS espanderà la propria operatività. L'obiettivo sotteso è quello di servire da modello per eventuali analoghi partenariati anche con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità, quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra l'Italia e la Banca nei Paesi di intervento della BERS (articolo 1), evidenziato il suo carattere non impegnativo (articolo 2), stabilisce l'obbligatorietà di prevedere la risoluzione delle eventuali controversie fra le Parti mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS (articolo 3). Il testo, attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile (articolo 5), non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad attività contemplate dall'accordo stesso (articolo 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (articolo 6), e ha durata illimitata, fatta

salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità (articolo 8) e di emendarne il contenuto (articolo 9).

L'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il credito di aiuto quale « contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo », sottoscritto anch'esso il 17 febbraio 2024, regola il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo e offerto chiarimenti definitivi (articolo 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia incondizionata del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società *Ukrhydroenergo* stabiliti nel contratto di finanziamento (articolo 2), regola le modalità di attuazione, gestione e monitoraggio del progetto a credito di aiuto per il ripristino delle centrali idroelettriche danneggiate dagli attacchi missilistici russi (Allegati I e II), contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito di aiuto e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).

Il terzo atto internazionale in via di ratifica è l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il credito di aiuto quale contributo italiano alla società statale « Ukrhydroenergo », che stabilisce che le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio debito nei confronti della società statale *Ukrhydroenergo* e assegnerà a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da 9 articoli e da alcuni Allegati, l'Accordo di supporto al progetto e cessione richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (articolo 2), disciplina – fra l'altro – le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina (articolo 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (articolo 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (articolo 6).

L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », l'Italia e la Banca europea per la

ricostruzione e lo sviluppo (BERS) concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l'altro – a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (articolo 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della *tranche* di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (articolo 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (articolo 3).

Il disegno di legge di ratifica dei quattro atti internazionali si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in complessivi 200 milioni di euro, a carico – nella misura di 100 milioni di euro ciascuna – dell'Italia e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica dei quattro accordi non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato « Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B » (n. 189)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La senatrice CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

In sede di dichiarazione di voto il senatore MARTON (*M5S*) esprime la contrarietà del suo gruppo di appartenenza.

Il senatore MENIA (*FdI*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 veicoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo Volò/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (n. 197)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

I senatori MARTON (*M5S*) ed Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) chiedono al Rappresentante del Governo se tra gli aeromobili in questione rientrano anche quelli che saranno assegnati alla pattuglia acrobatica delle Frece Tricolori.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO precisa che gli aerei T-346 in questione saranno impiegati sia per la pattuglia acrobatica che per l'addestramento ordinario.

Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), relatore, impossibilitato a partecipare all'o-

diurna seduta, illustra il disegno di legge recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, contenente deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Composto da 12 articoli, il disegno di legge in esame è volto a rinnovare la disciplina e le modalità di adozione delle future leggi annuali di semplificazione normativa, regolandone il relativo procedimento di presentazione. Il provvedimento contiene altresì norme volte al miglioramento della qualità della normazione (Capo II), fra cui disposizioni di valutazione di impatto generazionale delle leggi (articolo 4), di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali (articolo 6), nonché deleghe al Governo per la digitalizzazione della produzione normativa (articolo 5), in materia di istruzione (articolo 8), affari esteri e cooperazione internazionale (articolo 7), disabilità (articolo 9), protezione civile (articolo 10) e formazione superiore e ricerca (articolo 11).

Aspetti di interesse per la 3^a Commissione si rinvengono principalmente in relazione al Capo III relativo alle deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente, ed in particolare all'articolo 7, recante una delega al Governo per codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 1 prevede in particolare che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo principi e criteri direttivi miranti a unificare e razionalizzare le discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative e ad uniformare la disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i decreti legislativi di cui al comma precedente siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.

Il successivo comma 3 prevede altresì che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

A sua volta, il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi, siano riunite in un unico regolamento.

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi, siano riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 189**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

condivisa l'esigenza di procedere all'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, e sottolineata l'importanza di rafforzare le dotazioni infrastrutturali complessive della Marina militare nazionale;

rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

condivisa l'esigenza di procedere di implementare il numero di velivoli presenti sulla base di Decimomannu, al fine di consentire un migliore e più flessibile soddisfacimento delle esigenze addestrative del Centro avanzato di addestramento al volo (*International Flight Training School – IFTS*) dell'Aeronautica militare, nonché di assicurare un livello ottimale di operatività alla Pattuglia Acrobatica Nazionale mediante l'acquisizione di un velivolo bimotore altamente tecnologico come il T-346A,

rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento e l'intento ad esso sotteso;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 recanti delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti principali del parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta precedente.

In particolare, in relazione alla previsione della procedibilità d'ufficio e dell'innalzamento delle pene, nei confronti del genitore che si è reso responsabile del reato di sottrazione internazionale di minore, richiama l'opportunità di approfondire i possibili effetti sulle decisioni delle autorità dello « Stato rifugio » volte a negare il rimpatrio del minore.

In secondo luogo, il parere richiama l'opportunità di mantenere la procedibilità per querela, anche al fine di favorire il ricorso all'istituto della mediazione, nonché di prevedere una riduzione consistente della pena nel caso in cui l'autore della sottrazione si adoperi attivamente per il rientro del minore.

Andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di inserire apposite clausole negli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, in materia

di intercettazioni nel corso delle indagini e disposizioni in materia di arresto in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista.

Con riferimento al nuovo articolo 605-*bis* del codice penale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'inciso, presente nel vigente articolo 574 del codice penale « *impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale* », di cui si prevede l'abrogazione.

Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 605-*bis*, tra i soggetti a cui è sottratto il minore, anche il Servizio sociale di cui agli articoli 4, 5 e 5-*bis* della legge n. 184 del 1983, e il tutore *ex* articolo 424 del codice civile.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 196)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni, sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Ricorda, in particolare, la norma di delega, contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023, in cui si indica al Governo di modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Rileva al riguardo l'attinenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, volti a evitare, a maggior tutela degli indagati o imputati, che questi risultino all'opinione pubblica come colpevoli, prima che ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Ritiene, infatti, necessario rafforzare, nella realtà socio-mediatica italiana, l'effettività del principio della presunzione d'innocenza, nella piena salvaguardia della libertà di stampa.

Ricorda, infine, le audizioni svolte il 16 gennaio 2024 dalla Commissione, in sede di esame della legge di delegazione europea 2022-2023, e le audizioni svolte di recente dalla 2^a Commissione.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni alternativo, presentato insieme con il senatore Lorefice, in cui si esprime una posizione contraria sul provvedimento in esame, richiamando anche la giurisprudenza europea sul rapporto tra la direttiva in parola e il diritto alla libertà di stampa.

Richiama in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, ove si specifica che l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

Richiama altresì la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la direttiva in parola e il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero. Osserva che una decisione giudiziaria sul mantenimento della custodia cautelare non può essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi della direttiva sulla presunzione di innocenza.

Alla luce di quanto esposto, evidenzia, da un lato, l'ultroneità dello schema di decreto legislativo rispetto allo spirito della direttiva sulla presunzione di innocenza, dall'altro, che la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa, nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato.

Ribadisce quindi il tenore contrario dello schema di osservazioni alternativo proposto dai senatori del suo Gruppo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda quanto già espresso più volte in precedenza, in merito a un provvedimento che considera sbagliato e che a suo avviso nasconde, dietro a un nominale garantismo, una sorta di rappresaglia della classe politica nei confronti dell'attività dei giornalisti.

Ricorda inoltre la situazione di difficoltà in cui versa il settore dell'editoria e la necessità di tutelare i giornalisti *freelance*, che costituiscono la massima espressione della libertà di stampa.

Richiama, infine, la questione, anche questa più volte posta, sull'opportunità che sia il legislatore a stabilire ciò che debba intendersi come « buon giornalismo ».

Esprime quindi la sua netta contrarietà, insieme ai senatori del Gruppo del Partito democratico, sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di osservazioni avanzato dai senatori Lorefice e Dolores Bevilacqua, pubblicato in allegato al resoconto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori in sede di Commissione di merito, propone di rinviare la votazione sullo schema di osservazioni già presentato.

Il relatore MATERA (*FdI*) dichiara la sua disponibilità al rinvio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ribadisce quanto già espresso in precedenza sull'opportunità di far esprimere la Commissione il prima possibile, in modo tale che in sede di merito si abbia il tempo per tenerne conto durante l'esame.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), pur comprendendo le ragioni testé espresse, ritiene che taluni provvedimenti andrebbero approfonditi insieme ai colleghi che siedono nelle Commissioni di merito.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) conviene sulla necessità di coordinare i lavori con la Commissione di merito. Al riguardo, ricorda che la 4^a

Commissione svolge un ruolo politico e che quindi non può limitarsi a considerazioni di natura meramente tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito.

Richiama, quindi, i contenuti dell'accordo e ricorda che il Programma GCAP consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale.

Ricorda, infine, l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Giappone, in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP.

Ritenendo che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), richiamando la modalità procedurale precedentemente evidenziata, volta a coordinare i lavori con la Commissione di merito, chiede il rinvio dell'esame.

Il PRESIDENTE ritiene che, sulla Convenzione in ratifica, la 4^a Commissione sia già in grado di svolgere una valutazione politica, sulla scorta anche della citata audizione con l'Ambasciatore giapponese e dei relativi approfondimenti di merito incentrati proprio sul programma GCAP, ritenuto di importanza strategica. Ritiene quindi che la Commissione abbia tutta la convenienza a esprimersi sin da subito.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si esprime in favore del rinvio, in attesa di potersi confrontare con i colleghi della Commissione di merito.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), similmente, esprime adesione al rinvio, non essendo ancora iniziato l'esame in Commissione di merito. Preannuncia, in caso di votazione, l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Anche il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo, poiché non ritiene di essere nelle condizioni di poter dare, nel merito, un parere motivato e meditato. Conviene sulla natura politica, oltre che tecnica, di questa Commissione e ricorda l'impegno, nella scorsa legislatura, volto a valorizzarne il ruolo e la funzione.

Riguardo al metodo da adottare, conviene sull'elasticità nel valutare caso per caso e ribadisce che, in questo caso, non vi siano le condizioni per un voto meditato.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) ribadisce l'importanza, proprio dal punto di vista del merito, di dare un parere su ciò che si ritiene politicamente rilevante. In tal modo, quando la Commissione di settore esamina un provvedimento ha già delle valutazioni espresse dalla 4^a Commissione che arricchiscono il dibattito. E ciò analogamente a quanto avviene, a parti invertite, con i disegni di legge europea e di delegazione europea.

Ritiene quindi che, quando possibile, conviene procedere sin da subito all'espressione del parere.

Il PRESIDENTE, considerate tutte le posizioni espresse e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato ad adeguare la legislazione interna al regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, dettando le caratteristiche e specifiche tecniche in materia di sicurezza e autenticità dell'imballaggio dei medicinali per uso umano.

In particolare, ricorda che il regolamento delegato (UE) 2016/161 disciplina l'identificativo univoco, consistente in un codice a barre *Data Matrix*, che riporta numero del lotto, scadenza e numero seriale della singola confezione, mentre per il « sistema di prevenzione delle manomissioni » non è prevista altra specifica europea, se non quella per cui esso deve consentire « di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione ».

Ricorda che il regolamento delegato (UE) 2016/161 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento, dovendo quindi conformarsi entro il febbraio del 2025.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia alcuni aspetti specifici.

Con riferimento all'articolo 13 dello schema, propone di invitare a valutare l'introduzione di un sistema di tracciatura semplificato per i farmaci non soggetti a prescrizione.

Inoltre, all'articolo 3, comma 2, dello schema, ritiene opportuno ribadire che gli imballaggi dei medicinali su cui apporre l'identificativo unico sono solo quelli di cui al comma 1, lettera a), ovvero sostanzialmente quelli soggetti a prescrizione medica, come specificato nel regolamento europeo.

Per quanto riguarda il sistema di prevenzione delle manomissioni, considerata l'assenza di specifiche europee, la Relatrice propone di chiarire che questo è costituito da due elementi: un elemento di chiusura delle confezioni di farmaci e un dispositivo antimanomissione da realizzare su supporto di sicurezza carta valori.

Infine, ritiene opportuno assicurare, ai soggetti interessati dalla normativa, un adeguato periodo transitorio per l'implementazione delle nuove misure previste.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1230) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica di quattro Accordi internazionali,

sottoscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Ricorda che il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca, mentre i restanti tre sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, tra l'Ucraina, la BERS e l'Italia; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) la Dichiarazione di adesione al progetto, tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », l'Italia e la BERS.

Gli Accordi si basano sull'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, e si traducono in un prestito agevolato, a carico dell'Italia, di 100 milioni di euro, alla società Ukrhydroenergo, la principale società statale idroelettrica ucraina.

Come già segnalato in sede di illustrazione, fa presente che, nell'analisi tecnico-normativa contenuta nella relazione governativa al disegno di legge, viene evidenziata l'assenza, nel testo dell'Accordo di garanzia, della clausola relativa alla salvaguardia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, pur attestando la sua piena compatibilità con il diritto europeo.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), anche in ragione dell'andamento dei lavori in Commissione di merito, ritiene utile svolgere un ulteriore approfondimento sulla clausola relativa agli obblighi europei.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea come sul tema oggetto del disegno di legge non debbano esservi esitazioni, essendovi l'urgenza di procedere in favore dell'Ucraina, dove la situazione si evolve in modo molto rapido e dove è necessario sostenere l'azione della comunità internazionale e mantenere uniti gli Stati europei su questo fronte.

Il PRESIDENTE condivide il senso dell'urgenza nell'assicurare sostegno all'Ucraina e ricorda il tema già sollevato dei commerci illegali di gas naturale liquefatto (GNL) proveniente dalla Russia, oggetto di una lettera aperta alla firma dei presidenti della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC).

Pertanto, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente, coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori;

ricordato che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è stata esaminata dalla Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta (ora direttiva (UE) 2024/1712, approvata il 13 giugno 2024);

rilevato che il regolamento (UE) 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, agli articoli da 22 a 29 prevede disposizioni specifiche da applicarsi congiuntamente alla Convenzione dell'Aja del 1980, quando si tratta di rendere una decisione che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno;

considerato, altresì, che la tutela dei minori, in particolare nei casi di sottrazione internazionale, è oggetto di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta, da ultimo, con la sentenza del 16 febbraio 2023, nella causa C-638/22;

valutata l'opportunità, ai fini di una più efficace tutela del minore, anche in attuazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, di rafforzare i presidi penalistici nei casi in cui la sottrazione del minore avvenga in presenza di un progetto genitoriale radicato nel territorio italiano;

ritenuto necessario intervenire in futuro per un riordino complessivo e rafforzamento della normativa e degli strumenti inerenti alla tutela

dei diritti dei minori e dei loro genitori, a fronte dei casi di sottrazione internazionale di minori a uno o entrambi i genitori e della loro permanenza forzata all'estero, anche ai fini di una piena collaborazione da parte delle autorità straniere;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in relazione alla previsione della procedibilità d'ufficio e dell'innalzamento delle pene, nei confronti del genitore che si è reso responsabile del reato di sottrazione internazionale di minore, si valuti l'opportunità di approfondire il possibile effetto che ciò possa indurre le autorità dello « Stato rifugio » a negare il rimpatrio del minore, ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*), della Convenzione dell'Aja del 1980, in quanto il minore si troverebbe nell'impossibilità di mantenere l'effettiva relazione di accudimento primario con il genitore sottrattivo, il più delle volte *primary caregiver*, cioè il genitore che provvede alla cura primaria del minore, poiché il genitore sarebbe sottoposto a procedimento penale e a reclusione da 3 a 8 anni, oppure sarebbe indotto a rimanere al di fuori dallo Stato nel quale il minore dovrebbe invece ritornare;

al riguardo, si invita a valutare l'opportunità di mantenere la procedibilità per querela, anche al fine di favorire il ricorso all'istituto della mediazione, che prevede la cooperazione del genitore responsabile della sottrazione, nonché di prevedere una riduzione consistente della pena nel caso in cui l'autore della sottrazione si adoperi attivamente per il rientro del minore;

si valuti, inoltre, l'opportunità di inserire apposite clausole negli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni nel corso delle indagini e disposizioni in materia di arresto in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista;

con riferimento al nuovo articolo 605-*bis* del codice penale, si valuti l'opportunità di mantenere l'inciso, presente nel vigente articolo 574 del codice penale « *impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale* », di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 605-*bis*, tra i soggetti a cui è sottratto il minore, anche il Servizio sociale di cui agli articoli 4, 5 e 5-*bis* della legge n. 184 del 1983, e il tutore *ex* articolo 424 del codice civile, poiché spesso si tratta di sottrazione di minori affidati ai servizi sociali, laddove entrambi i genitori siano stati limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in ottemperanza alla delega legislativa, conferita con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023, in cui si indicava al Governo di « modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 », ovvero di « non presentare gli indagati o imputati come colpevoli »;

ricordate le audizioni svolte il 16 gennaio 2024 dalla Commissione, in sede di esame della predetta disposizione di delegazione, e considerate le audizioni svolte dalla 2^a Commissione nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2024;

condivisa la necessità di rafforzare, nella realtà socio-mediatica italiana, l'effettività del principio della presunzione d'innocenza e di « non presentare gli indagati o imputati come colpevoli », dettato anche dalla normativa europea citata, nella piena salvaguardia della libertà di stampa;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI LOREFICE E Dolores BEVILACQUA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La 4^a Commissione,

esaminato l'A.G. 196, recante: « Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali »;

premesso che:

l'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 » ha introdotto una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra gli altri, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

la direttiva UE 2016/343 relativa al rispetto della presunzione di innocenza a cui l'articolo sopra menzionato si collega, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (Art. 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (Art. 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che: « L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico. ». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima Direttiva ovvero – sempre citando testualmente –: « Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata

legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media. »;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di giustizia Europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la Direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (Art. 21), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (CFR. Sent. Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della Direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della « colpevolezza », contenuto nell'articolo 6, « deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza ». A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata Direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale Direttiva;

considerato, infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che lo schema di decreto legislativo in esame sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della Di-

rettiva sulla presunzione di innocenza, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1225

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito;

preso atto del fatto che la GCAP Agency avrà la sede principale nel Regno Unito e opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo (*Steering Committee*), in cui sono rappresentate le tre Parti;

valutato che il GCAP potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un « Sistema di Sistemi », con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione;

considerato che la messa in comune di concezione, progettazione e produzione garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei sistemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale;

considerato altresì che il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui *AI*, *Big data analysis*, *Machine learning*, *Autonomy*, *Quantum-enabled*, *Hypersonic* e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale;

ricordata l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di Partenariato UE-Giappone (*EU-Japan Economic Partnership Agreement*, EPA), in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP tra Regno Unito, Giappone e Italia, anche in ragione delle sfide in termini di sicurezza riguardanti l'Europa e l'intera area dell'Indo-pacifico;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 198

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) e finalizzato ad adeguare la legislazione interna alle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, in materia di sicurezza e autenticità dei farmaci per uso umano, al fine di contrastare la contraffazione nel settore farmaceutico, assicurando la tracciabilità dei farmaci e scongiurando il rischio di introduzione di medicinali falsificati nella distribuzione farmaceutica;

ricordato che la direttiva 2001/83/CE era già stata modificata dalla direttiva 2011/62/UE (cd. *Falsified Medicine Directive – Fmd*), che ha introdotto caratteristiche di sicurezza che consentano di verificare l'autenticità del medicinale e l'identificazione delle singole confezioni, nonché di verificare se l'imballaggio esterno sia stato manomesso;

considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/161 disciplina le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco (codice a barre *Data Matrix*) che consente di verificare l'autenticità dei medicinali e di identificare le singole confezioni;

considerato che, per il « sistema di prevenzione delle manomissioni », richiamato dal regolamento delegato (UE) 2016/161, non è prevista altra specifica europea, se non che esso deve consentire « di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione »;

ricordato che il regolamento delegato (UE) 2016/161 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento, dovendo quindi conformarsi entro il febbraio del 2025;

considerato altresì che il sistema vigente in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 540 del 1992, che prevede il bollino farmaceutico quale marchio di sicurezza che permette l'identificazione univoca di tutte le confezioni in commercio;

valutato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 della legge di delegazione europea 2022-2023, è finalizzato ad allineare il nostro Paese alla normativa europea e a sviluppare un sistema europeo comune e omogeneo di tracciatura e verifica dell'autenticità dei medicinali per uso umano, in una logica di tutela e difesa della tutela dei cittadini,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 13 dello schema si valuti l'opportunità di inserire una norma che attribuisca al Ministero della Salute il potere di introdurre un sistema di tracciatura semplificato per i farmaci non soggetti a prescrizione;

2) all'articolo 3, comma 2, dello schema si valuti l'opportunità di specificare che gli imballaggi dei medicinali per uso umano ivi richiamati siano quelli di cui al comma 1, lettera *a*);

3) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire, anche nel decreto del Ministro della Salute che ne disciplina le istruzioni operative, che il sistema di prevenzione delle manomissioni è costituito da due elementi: a) un elemento di chiusura delle confezioni di farmaci; b) un dispositivo antimanomissione realizzato su supporto di sicurezza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è carta valori;

4) si valuti, infine, l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio per l'implementazione delle misure previste dal decreto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1230

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica di quattro Accordi internazionali, sottoscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

considerato che il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca e che i restanti tre accordi sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche;

considerato altresì che gli Accordi finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, e che il sostegno italiano si traduce in un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla società Ukrhydroenergo (la principale società statale idroelettrica ucraina);

richiamata l'analisi tecnico-normativa contenuta nella relazione governativa al disegno di legge, ove – pur segnalando il mancato recepimento nel testo dell'Accordo di garanzia della clausola relativa agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – si attesta comunque la sua compatibilità con il diritto europeo;

valutato infine che, nel complesso, il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 settembre è stato disposto il trasferimento dalla sede redigente alla sede referente. Propone di dare per acquisita la fase già svolta in tale sede, anche in riferimento alla scelta del testo base e alle modifiche accolte a tale testo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 3.6000 e 6.1000 del relatore (pubblicati in allegato). Nel dettaglio, le proposte aggiornano il testo prendendo in considerazione sia l'avvenuta cessazione dell'attività del FIR, sia la necessità – sottolineata dalla Commissione giustizia nel proprio parere – di meglio definire il quadro sanzionatorio.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.6000 e 6.1000.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli emendamenti 3.6000 e 6.1000.

Il PRESIDENTE rende quindi noto che le proposte emendative approvate saranno prontamente inviate alle Commissioni 1^a e 5^a per il prescritto parere, onde poter concludere l'esame dei Documenti nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(136) TURCO. – Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi

(Discussione e rinvio)

Il relatore CROATTI (*M5S*), anche a nome del relatore Borghesi, illustra il disegno di legge in titolo, volto a riformare la disciplina della costituzione e del funzionamento delle banche cooperative, facendo riferimento al testo della relazione illustrativa allegata al disegno di legge.

Dà poi conto, in particolare, degli articoli 1 e 2, che novellano le disposizioni in materia di aggregazione bancaria cooperativa di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993), nonché dell'articolo 3.

L'oratore conclude rinviando alla relazione illustrativa allegata al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghesi, illustra il provvedimento in titolo recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 sul regime

speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 concernente le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda l'ordinamento interno, viene data attuazione alle leggi n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) e n. 53 del 2021, che recepiscono le direttive predette.

Ricorda quindi, con riguardo ai termini e alle procedure per l'esercizio della delega concernente la direttiva (UE) 2022/542 e la direttiva (UE) 2020/285, che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; ovvero, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il termine di recepimento fissato da entrambe le direttive era il 31 dicembre 2024. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è stato fissato al 31 agosto 2024. Tuttavia trova in questo caso applicazione il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, dispone una proroga di tre mesi): ne consegue che il termine di delega scadrà il 30 novembre 2024.

L'oratore rileva quindi che la direttiva (UE) 2020/285 modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese. La direttiva 2006/112/CE che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione viene infatti ritenuta superata in quanto non riduce gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel Piano d'azione sull'IVA. Le nuove regole affrontano quindi il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese che beneficiano della franchigia, mettendo a loro disposizione alcune misure di semplificazione.

La direttiva (UE) 2022/542 introduce invece una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta « direttiva IVA »), prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. L'intervento del legislatore europeo parte

quindi dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale. I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale.

Procede quindi ad illustrare l'articolato dello schema di decreto legislativo.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce delle modifiche di coordinamento alle norme contenute nell'articolo 1, comma 57, lettera b), e comma 59 della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfetario, che prevedono l'applicazione, ai fini IVA, del cosiddetto « Regime transfrontaliero di franchigia » ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo, nonché la possibilità per i soggetti forfetari di emettere la fattura, ove prevista, in modalità semplificata *ex* articolo 21-*bis*. del decreto IVA ancorché di ammontare complessivo superiore a 100 euro.

L'articolo 2 introduce delle modifiche di coordinamento alle norme contenute nell'articolo 36, comma 1, secondo periodo e nell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 1995, per tener conto del « Regime transfrontaliero di franchigia » introdotto ai sensi del successivo articolo 3 del presente schema di decreto legislativo, anche nell'ambito del regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e del regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta.

L'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), reca quindi modifiche alle disposizioni in materia di territorialità IVA di cui all'articolo 7-*quinquies* e di indetraibilità dell'imposta di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, si considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero. Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. Quanto al citato articolo 19, la norma dispone delle modifiche di coordinamento con il « Regime transfrontaliero di franchigia » con particolare riguardo all'applicazione dell'indetraibilità *ex* articolo 19, comma 2, alle operazioni effettuate in tale regime ed il riferimento a criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati al fine di individuare la quota di imposta indetraibile ascrivibile a tali operazioni.

La lettera c) dell'articolo 3 introduce nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il Titolo V-*ter*: disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285.

L'articolo 4 stabilisce che l'onere derivante dall'attuazione del decreto, pari a 19 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025,

debba essere finanziato attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*. della legge n. 234 del 2012.

Da ultimo, l'articolo 5 chiarisce che le nuove disposizioni contenute all'interno del decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'oratore conclude la propria esposizione soffermandosi sulla particolare complessità della disciplina, che rende particolarmente delicata l'opera di adeguamento alla normativa europea di riferimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il Documento in titolo.

In particolare, la predisposizione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) da parte del Governo discende dalle nuove regole di *governance* europea entrate in vigore il 30 aprile 2024 con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento (UE) 1263/2024 (cosiddetto « braccio preventivo »), il regolamento (UE) 1264/2024 (cosiddetto « braccio correttivo ») e la direttiva (UE) 2024/1265.

La riforma modifica gli strumenti e le procedure della *governance* economica europea, introducendo appunto un documento di programmazione pluriennale, presentato da ciascuno Stato membro e valido per un periodo analogo alla durata della legislatura nazionale. Tale documento conterrà l'indicazione del percorso di aggiustamento di bilancio per un periodo di almeno quattro anni (che può essere esteso sino a sette anni a fronte di investimenti e riforme), le riforme e gli investimenti programmati e i dati tecnici sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica.

Per quanto concerne il 2024, è invece in vigore una disciplina transitoria, sia sulle tempistiche di presentazione dei documenti, sia sulle condizioni di flessibilità. In particolare il primo Piano strutturale di bilancio avrebbe dovuto essere presentato entro il 20 settembre, ma il Governo ha comunicato alla Commissione l'intenzione di rinviare la presentazione al 15 ottobre, termine per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio 2025, anche al fine di consentire tempi adeguati per l'esame del Documento da parte del Parlamento.

L'aggregato fondamentale preso in considerazione dalla nuova *governance* europea è quello del tasso di crescita della spesa primaria netta, cioè la spesa pubblica al netto della componente per interessi, dell'effetto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i pro-

grammi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica dei sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee. Gli obiettivi di crescita della spesa netta fissati dal Governo sono pari a 1,3 per cento per il 2025 (tasso inferiore a quello della traiettoria di riferimento della Commissione, pari a 1,6), 1,6 per cento nel 2026 e 1,9 per cento nel 2027, 1,7 per cento nel 2028, 1,5 per cento nel 2029, mentre, pur essendo fuori dal quinquennio, i tassi di crescita della spesa netta nel 2030 sono stimati pari all'1,1 per cento e nel 2031 pari all'1,2 per cento.

Il Piano risulta quindi essere diviso in tre parti: la parte I dà conto del quadro generale di riferimento, della visione strategica e degli obiettivi generali del piano, della portata degli interventi previsti nel PNRR e le nuove misure previste nel piano ed infine della traiettoria della spesa e degli impegni per l'aggiustamento strutturale assunti con il Piano medesimo. La parte II descrive il percorso macroeconomico e di finanza pubblica, mentre la parte III descrive gli investimenti e le riforme contenute nel Piano, anche in coerenza con le specifiche raccomandazioni rivolte al Paese per il 2024.

Procede quindi alla disamina dei profili di interesse della Commissione Finanze. Nel dettaglio, appaiono centrali le riforme concernenti l'amministrazione fiscale. Nei prossimi anni, l'Italia continuerà infatti il percorso intrapreso per dare attuazione della riforma fiscale, ridurre la pressione fiscale a carico delle famiglie con redditi medio-bassi, sostenere l'occupazione mediante la riduzione del costo del lavoro e supportare i redditi e i consumi delle famiglie con redditi medio-bassi. Inoltre, l'Italia effettuerà un riordino delle spese fiscali in attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), al fine di migliorare l'efficienza del sistema fiscale, ridurre la complessità e le potenziali distorsioni e allinearle agli obiettivi di sostegno ai carichi familiari, crescita economica e transizione ecologica in un'ottica pluriennale. Infine, si procederà al completamento della riforma di efficientamento della riscossione e all'introduzione di una maggior tempestività della riscossione per il recupero dei crediti.

Di sicuro interesse sono anche gli interventi per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, con particolare riguardo all'intendimento del Governo di adottare una legge quadro per le piccole e medie imprese, che faciliti, tra l'altro, l'accesso al credito per tali soggetti, al quale contribuirà la riforma del sistema delle regole che presidiano il funzionamento e la supervisione dei mercati dei capitali per favorirne la crescita e la competitività e, al contempo, facilitare il finanziamento delle imprese.

L'oratore segnala, inoltre, che nella parte II del documento, tra i *focus* relativi alle passività potenziali, si dà conto anche della situazione relativa alla dismissione dei crediti deteriorati nel 2023. Per quanto riguarda i profili di finanza pubblica, a 30 giugno 2024, l'esposizione in essere garantita dallo Stato ammontava a circa 8,84 miliardi e si segnala

che finora non sono pervenute da parte dei detentori dei titoli senior richieste di escussione della garanzia per quota capitale e interessi.

Osserva quindi che, con riferimento al settore bancario, il documento sottolinea lo sforzo di garantire la stabilità finanziaria complessiva: ne danno prova la marcata e progressiva riduzione della quota di crediti deteriorati, l'elevata capitalizzazione, che per gli istituti più significativi è superiore alla media europea e la ritrovata profittabilità del settore, che a sua volta rafforza la sostenibilità delle metriche appena citate. Inoltre, sebbene ancora superiore alla media europea, il grado di esposizione delle banche rispetto ai titoli governativi ha continuato a ridursi. L'ammontare di titoli di debito emessi dal Governo italiano nella disponibilità delle banche italiane si è ridotta di quasi 100 miliardi da settembre 2020 ad aprile 2024, un calo del 22 per cento. A queste dinamiche positive si aggiunge, per la stabilità complessiva del Paese, la graduale riduzione dello *stock* di garanzie pubbliche in rapporto al PIL.

Il Governo dà conto inoltre, nell'ambito delle entrate da privatizzazioni, dello stato relativo alla privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena. Per quanto riguarda tale partecipazione si procederà alla perdita del controllo per rispettare l'impegno assunto nei confronti della Commissione europea in occasione dell'ingresso dello Stato nel capitale della Banca nel 2017 attraverso una operazione di ricapitalizzazione precauzionale autorizzata dalla stessa Commissione.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare pubblico il Governo pone l'accento sul progetto « Patrimonio della PA », nell'ambito del quale viene condotto un censimento annuale dei beni immobili pubblici, il quale rappresenta uno strumento di conoscenza e di analisi a supporto del processo di valutazione di interventi di valorizzazione e di adozione di misure di politica economica riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico. Il modello di stima del valore dei fabbricati, di tipo *mass appraisal*, messo a punto dal MEF restituisce un valore patrimoniale di circa 300 miliardi, per circa il 75 per cento di proprietà di amministrazioni locali e per circa l'80 per cento utilizzato direttamente per finalità istituzionali. Il Governo segnala che verrà quindi sviluppata una strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici che, traendo spunto dalle informazioni presenti nella banca dati sugli immobili pubblici del Dipartimento dell'Economia, si prefigga di selezionare una serie di beni aventi determinate caratteristiche, come, ad esempio, quelli appartenenti alla categoria turistico-ricettiva, potenzialmente idonei ad essere oggetto di iniziative di valorizzazione, da proporre ai soggetti proprietari.

Con riferimento, quindi, agli interventi per i quali il Governo segnala il rifinanziamento tra quelli inclusi nelle politiche invariate che sono giudicati prioritari viene considerata innanzi tutto la proroga degli effetti del cuneo fiscale sul lavoro e l'attuazione della delega fiscale.

Per quanto riguarda la tassazione, le misure considerate nella parte III sono volte sia a progredire nell'attuazione della riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), sia a consolidare i risultati raggiunti dal PNRR.

Nel dettaglio, in relazione alla riforma fiscale, si intende: promuovere il concordato preventivo e l'adempimento collaborativo; confermare quale misura strutturale la rimodulazione delle aliquote IRPEF e gli effetti del cuneo fiscale; provvedere, in un'ottica pluriennale, al riordino delle spese fiscali, in considerazione degli obiettivi di sostegno ai carichi familiari, crescita economica e transizione ecologica in un'ottica pluriennale; completare il processo di efficientamento del sistema della riscossione.

Parallelamente, l'Italia intende confermare e rafforzare il proprio impegno nel contrasto all'evasione fiscale, potenziando i processi e gli istituti introdotti con il PNRR. In quest'ottica, saranno ampliati i servizi erogati dalle Agenzie fiscali al fine di assicurare: un ulteriore miglioramento del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente; un adempimento spontaneo più facile e a costi contenuti e un conseguente recupero del gettito a seguito di azioni di prevenzione e attività di controllo effettuate; un potenziamento dei sistemi di controllo.

A tali azioni si accompagneranno quindi interventi puntuali per introdurre sanzioni maggiori in caso di accertata evasione fiscale da parte di professionisti, esercenti e concessionari pubblici e migliorare il sistema informativo della fiscalità e dell'interoperabilità delle banche dati, per assicurare la tassazione degli immobili soggetti a locazione breve, il collegamento delle informazioni derivanti dai pagamenti elettronici e dal registro dei corrispettivi.

A tal proposito il Governo ricorda che, tra gli obiettivi del PNRR in ambito di *tax compliance*, è stata prevista una riduzione della propensione all'evasione rispetto al 2019 del 5 per cento nel 2023 e del 15 per cento nel 2024 e rileva che, nell'anno d'imposta 2021, la propensione all'evasione si è già ridotta del 17,8 per cento rispetto al 2019. In particolare, l'Italia intende consolidare nel medio termine i risultati raggiunti, promuovendo il rafforzamento delle misure esistenti, anche mediante l'introduzione di strategie di controllo più efficaci e sanzioni tempestive, nonché l'adozione di un approccio più collaborativo tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, che aumenti la *compliance* volontaria, ne riduca i costi, promuova la semplificazione degli adempimenti e contribuisca alla riduzione strutturale dell'evasione fiscale.

Tra le varie misure segnalate, prosegue l'oratore, si prevede in particolare, di rafforzare le misure per la digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di accertamento, promuovendo forme di interlocuzione a distanza. Ciò permetterà, non solo un recupero di efficienza del processo, grazie alla riduzione dei costi amministrativi di gestione delle attività a più basso valore aggiunto (quali ad esempio quelli di stampa, notifica e conservazione degli atti) ma anche un ulteriore miglioramento del confronto tra i contribuenti, gli intermediari e l'amministrazione, con positivi riflessi in termini di sostenibilità degli obblighi tributari e di riduzione del contenzioso. Inoltre per favorire un adempimento fiscale semplice e a un costo ragionevole, si intende migliorare l'azione dell'Amministrazione fiscale, attraverso la definizione di obiettivi annuali di

performance per le Agenzie fiscali. Si provvederà poi al potenziamento del sistema informativo della fiscalità e interoperabilità banche dati. Tale obiettivo prevedrà diversi interventi diretti a: introdurre un Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili soggetti a locazione breve a finalità turistica; assicurare un collegamento tra le informazioni derivanti dai pagamenti elettronici e dalla registrazione dei corrispettivi; attuare il collegamento tra la deducibilità delle spese sostenute per trasporti, alberghi e ristoranti e i pagamenti tracciabili, incluso l'utilizzo dei cosiddetti « bonifici parlanti »; potenziare gli strumenti di controllo e promozione della *compliance* volontaria, facendo leva sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. L'amministrazione si impegna infine ad effettuare un pieno collegamento delle informazioni derivanti dai pagamenti elettronici e dal registro dei corrispettivi. Tale misura consentirà per le operazioni al consumo finale di potenziare la tracciabilità, tempestività e capillarità delle informazioni trasmesse dagli operatori all'amministrazione e, in modo strutturale, di contrastare l'evasione fiscale derivante da omessa dichiarazione.

Infine con riferimento all'attuazione della delega fiscale, il Governo sottolinea che l'azione dei prossimi anni sarà volta a potenziare l'adempimento collaborativo, a rendere strutturali gli obiettivi di rimodulazione delle aliquote IRPEF e gli effetti del cuneo fiscale, nonché provvedere al riordino delle spese fiscali in un'ottica pluriennale.

In particolare, il Governo intende promuovere il ricorso a strumenti di accordo preventivo con i contribuenti per incrementare la certezza e trasparenza nei rapporti tra amministrazione e contribuenti, e ridurre i costi di *compliance*, dando conto del potenziamento del Regime di adempimento collaborativo, dell'Interpello sui Nuovi Investimenti, dedicato agli investitori anche esteri e oggetto di specifiche misurazioni.

L'oratore si sofferma quindi sul riordino delle spese fiscali, dove il Governo indica l'obiettivo di razionalizzare e semplificare specifiche aree di imposizione, come la materia dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, anche al fine di ridurre le distorsioni e le complessità presenti nel sistema tributario italiano e di utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per *diesel* e benzina ovvero politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transazione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.

L'altro aspetto della riforma fiscale sul quale l'Esecutivo pone l'accento concerne la riforma del sistema nazionale della riscossione. Gli obiettivi indicati sono quello di identificare, in modo puntuale e dettagliato, la quota di *stock* di crediti fiscali effettivamente recuperabili o esigibili dall'amministrazione, rispetto allo *stock* di crediti fiscali non recuperabili o non esigibili, migliorare le strategie di riscossione delle impo-

ste, massimizzando l'impiego di risorse strumentali e umane, rendendole più selettive ed efficaci e rendere trasparente e certo l'ammontare delle risorse effettivamente esigibili dall'amministrazione.

Sempre con riguardo alle attività di riscossione, inoltre, si intende proseguire gli sforzi per il miglioramento della relazione con il contribuente, promuovendo un crescente utilizzo dei servizi digitali disponibili e l'aumento della qualità/accessibilità per cittadini, imprese e intermediari. Infine, al fine di garantire attività di riscossione ancora più efficaci e il miglioramento del processo per generare risorse aggiuntive, in coerenza con quanto previsto in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale, il Governo intende assicurare non solo la salvaguardia dei crediti, attraverso l'introduzione di atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, ma anche accelerare l'attività di riscossione coattiva, in particolare degli enti locali, ricorrendo a procedure che forniscano incentivi alla regolazione delle posizioni debitorie, come quelle previste per il pagamento delle sanzioni amministrative entro un certo numero di giorni.

È inoltre presente nel documento l'appendice IV, nella quale si dà conto delle risultanze della valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dal miglioramento della *compliance* fiscale. Le somme eventualmente derivanti da tale valutazione alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130 della legge di bilancio 2023. Il calcolo viene effettuato come prodotto tra la variazione della propensione al *gap* (assunta come variabile *proxy* della propensione all'evasione) tra il 2020 e il 2021 e il gettito teorico dell'imposta nel 2021.

Il miglioramento della *compliance* viene misurato con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio. I risultati hanno mostrato un miglioramento della *tax compliance* nel 2021 pari a 9,7 miliardi di euro. Perché tali risorse siano utilizzabili è necessario che oltre al miglioramento della *compliance* è necessario il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare è necessario che il miglioramento della *compliance* per l'anno di riferimento non sia stato successivamente annullato da un peggioramento della *compliance* per gli anni 2022-2024. Se si verifica un peggioramento l'ammontare delle entrate da considerare permanenti è data dalla differenza tra le maggiori entrate da *compliance* registrate e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento spontaneo stimate nei tre anni successivi. Nel caso in cui tale valore negativo sia superiore o uguale al valore nell'anno di riferimento la somma da assegnare al fondo è pari a zero. Secondo quanto indicato nell'appendice nel triennio 2022-2024 risulta positiva. Al fine del computo delle risorse utilizzabili occorre tuttavia considerare eventuali risorse già utilizzate (pari a 264 milioni di euro utilizzate a copertura di manovre di finanza pubblica) e quante siano le maggiori entrate già stimate dal documento di economia e finanza e della quota da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. A seguito di tali calcoli l'importo derivante dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che può essere destinato al

Fondo per la riduzione della pressione fiscale è pari a 2,191 miliardi di euro.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea l'opportunità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito prima di esprimere il prescritto parere. Ciò al fine di poter disporre di imprescindibili elementi conoscitivi.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dalla senatrice Tajani, fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII N. 14**Art. 3.****3.6000**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) acquisire elementi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure seguite nella attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo dei risparmiatori di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-ter della legge 30 dicembre 2018 n. 145, tenuto conto della cessazione dell'attività del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo ».

Art. 6.**6.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: « comma 2 » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia
2025-2029*

(Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il documento in titolo ricordando preliminarmente che la nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della *governance* economica europea (di cui al regolamento (UE) 1263/2024, al regolamento (UE) 1264/2024 e alla direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine. Il Piano stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido fino al 2029. È prevista una disciplina transitoria relativa ai tempi di presentazione del primo Piano strutturale di bilancio, ai requisiti sulla programmazione e al relativo monitoraggio.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala quali sono i temi oggetto del documento in esame, facendo innanzitutto riferimento al rafforzamento del corpo docente.

Il Governo, ricorda il Presidente relatore, afferma che « nell'ambito del PNRR, si è provveduto a potenziare il numero e le competenze del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado », introducendo « un nuovo modello di reclutamento del personale docente, che contrasta il fenomeno del precariato scolastico e istituisce percorsi di formazione

continua e un sistema di incentivazione sulla base della valutazione del merito ». Ci si attende che, entro il 2026, 70.000 nuovi docenti, reclutati a tempo indeterminato secondo il nuovo modello, siano inseriti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, sia su posto comune che a sostegno degli studenti con disabilità.

Sul fronte specifico del reclutamento, il Governo preannuncia, inoltre, che « nei prossimi anni il processo di reclutamento dovrà essere ulteriormente affinato ». In particolare, « una programmazione di medio termine, unita ad interventi di assestamento puntuali, permetterà di evitare il ricorso eccessivo all'assunzione di docenti a tempo determinato per coprire le cattedre temporalmente vacanti. Ciò assicurerà una continuità della didattica, tramite docenti adeguatamente qualificati e di ruolo ».

Il Governo manifesta, infine, la volontà di « favorire la mobilità territoriale e la stabilizzazione dei docenti a tempo determinato e a sostenere iniziative specifiche volte a: ridefinire i requisiti di accesso alle classi di concorso per parte del personale docente; riformare la Scuola di Alta Formazione e la formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo ».

Passa indi a riferire in merito al potenziamento dei servizi di *tutoring* e orientamento, altro tema oggetto del documento in esame.

Per quanto concerne i servizi del cosiddetto *tutoring* e l'orientamento scolastico e universitario, l'Esecutivo preannuncia di voler continuare a rafforzare tali servizi, dando continuità alle iniziative del PNRR, tramite la formazione dei docenti incaricati e lo sviluppo e miglioramento di strumenti digitali a loro sostegno.

Quanto al miglioramento delle conoscenze degli studenti, riferisce il Presidente relatore, il Governo, al fine di promuovere il miglioramento delle competenze nelle scuole, prospetta l'intenzione di consolidare nei prossimi anni alcune linee di azione attivate, tra cui quelle previste nei piani « Agenda Sud » e « Agenda Nord ».

Inoltre, il Governo preannuncia la volontà di continuare ad adoperarsi per: i) ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute dai lavoratori; ii) ridurre il *gap* di genere nell'occupazione; iii) accelerare la transizione digitale. A tale fine, il Governo si impegna a proseguire nel medio termine il processo di innovazione metodologica, sia attraverso il potenziamento degli strumenti messi a disposizione dal PNRR, compresa la piattaforma sulle competenze STEM, sia con il rafforzamento delle competenze professionali del personale docente.

Per quel che concerne il tema del raccordo tra offerta formativa e tessuto produttivo, l'Esecutivo afferma che, al fine di creare maggiore interconnessione tra l'offerta formativa scolastica e le esigenze delle imprese, l'Italia intende accelerare la piena operatività della riforma della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, il Governo annuncia la volontà di definire nei prossimi anni obiettivi e risorse adeguate che assicurino una progressiva diffusione dei *campus* previsti nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale e il loro costante rac-

cordo con le realtà territoriali, al fine di creare sistemi integrati per una formazione tecnico-professionale di eccellenza, in linea con le esigenze di sviluppo delle imprese.

Quanto al potenziamento della ricerca universitaria, ulteriore tema oggetto del documento in esame, e con particolare riferimento al settore della ricerca universitaria, prosegue il Presidente relatore, il Governo annuncia in primo luogo di essere intenzionato ad intervenire « in materia di borse di studio per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati, promuovendo e rafforzando l'internazionalizzazione e l'attrattività degli atenei universitari ».

Quanto al percorso post-dottorale, il Governo annuncia in primo luogo di avere in programma un intervento « in tema di procedure di reclutamento dei docenti e degli stessi allievi » e, in secondo luogo, di voler realizzare un apposito piano di reclutamento di ricercatori *tenure track* a decorrere dal 2026.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul documento in titolo.

Non essendovi richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posto in votazione e approvato.

SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA CULTURA SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SUO DICASTERO

Il PRESIDENTE informa che lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del suo Dicastero avranno luogo dinanzi alle Commissioni congiunte 7^a Senato e VII Camera martedì 8 ottobre, alle ore 11, presso la Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,55.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati illustrati i pareri alternativi presentati dai Gruppi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, allegati al resoconto di quella seduta.

Concede indi la parola al relatore per l'illustrazione di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale si è inteso recepire, d'intesa con il Governo, i suggerimenti provenienti dalle altre forze politiche.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dopo aver espresso apprezzamento per i contributi forniti dai Commissari e aver precisato che il concomitante impegno in sede di Giunta delle immunità parlamentari gli ha impedito di poter partecipare alla seduta di ieri, dà conto delle osservazioni che sono state recepite nel nuovo parere da ultimo predisposto.

Fa riferimento, in primo luogo, all'introduzione del requisito dei cinquanta anni, posto alle attività commerciali e alle botteghe artigiane, ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in titolo, ai fini del riconoscimento di storicità. Pone in evidenza che, tenuto conto delle diverse normative regionali vigenti che si limitano a chiedere l'esistenza dell'attività da quaranta anni, si è ritenuto opportuno formulare un invito ad una sua riconsiderazione, nell'ottica di raggiungere un punto di equilibrio tra l'esigenza di tener conto del numero di anni di esistenza, quale valore aggiunto, e l'opportunità di non escludere, sulla base di esso, un eccessivo numero di attività.

Ritiene invece che debba essere conservato il requisito dei settanta anni di attività ai fini del più selettivo riconoscimento di eccellenza storica.

In relazione al requisito della gestione, da parte della medesima famiglia, per almeno tre generazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, chiarisce di aver ritenuto opportuno introdurre un invito a una rivalutazione, in ragione del fatto che la storicità dei locali e delle attività rappresenta, a suo giudizio, un elemento prioritario rispetto alla titolarità degli stessi. Precisa, in proposito, che i normali passaggi di attività tra famiglie non sminuiscono il valore delle attività.

Fa cenno, infine, all'inserimento nello schema di parere dell'invito a rivalutare il vincolo dell'ubicazione nei centri storici, il quale, a suo avviso, rischierebbe di costituire un impedimento e un elemento di discriminazione per molte attività, che, pur situate in zone limitrofe rispetto ai centri storici, rappresentano sicuri e noti luoghi di riferimento.

Auspica, conclusivamente, un'ampia condivisione da parte delle forze politiche del testo appena illustrato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul nuovo schema di parere illustrato dal relatore, esprime apprezzamento per l'accoglimento delle più rilevanti questioni rappresentate nello schema di parere presentato dal Gruppo del Partito Democratico.

Consapevole che talune altre osservazioni non sono state recepite, formula l'auspicio che la Commissione possa concludere in tempi celeri l'esame di alcuni provvedimenti già incardinati – tra i quali menziona, in particolare, quello relativo alle attività artigianali (Atto Senato n. 38) – che saranno in grado di completare la disciplina della materia in discussione.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nel preannunciare un voto di astensione da parte della sua parte politica, reputa insufficienti i suggerimenti recepiti nel nuovo schema di parere del relatore, facendo cenno, in modo specifico, al mancato accoglimento delle osservazioni che riproponevano quelle, di natura tecnica e procedurale, formulate dal Consiglio di Stato.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul nuovo schema di parere del relatore, si dice

soddisfatta del recepimento dell'invito a riconsiderare il requisito dei tempi di attività, suscettibile di penalizzare le attività commerciali e artigiane di pregio, già duramente messe alla prova dalla concorrenza *online*.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto in votazione e approvato, con conseguente preclusione della votazione degli altri pareri presentati.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) per esporre l'orientamento del suo Gruppo sul Documento in esame, preannunciando fin da subito la presentazione di uno schema di parere alternativo rispetto a quello che sarà formulato dalla maggioranza.

Solleva, innanzitutto, dubbi e interrogativi sulla traiettoria di spesa netta discendente delineata nel Piano in esame, nonché sulla prospettiva, a suo parere non rispondente alla realtà, di poter mantenere l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento del PIL. Rileva criticamente che i suddetti percorsi risultano difforni rispetto alle indicazioni fornite dalla Commissione europea e alle stime previste dalle più accreditate Istituzioni internazionali, in particolare dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché non rispondenti allo scenario macroeconomico vigente e, ancor più, programmatico. Manifesta, altresì, le sue perplessità in merito alla circostanza che si preveda una correzione netta del saldo strutturale di 0,55 punti percentuali del PIL in prossimità della scadenza elettorale del 2027, per poi tornare a un andamento discensivo della crescita negli anni successivi.

Reputa, inoltre, che la programmazione in materia di finanza pubblica sia lacunosa e in contraddizione rispetto a quanto previsto nel Documento di economia e finanza.

Lamenta poi le previsioni di riduzione di risorse a sfavore delle amministrazioni centrali, la contrazione dei contributi agli investimenti pubblici, la diminuzione della spesa nel settore sanitario, che non tiene conto delle difficoltà in cui si trovano le regioni.

Sotto il profilo della programmazione delle riforme, ritiene che il Piano si limiti a fare una ricognizione di quelle già intraprese, senza alcun orizzonte strategico.

Giudica, quindi, del tutto insufficienti le misure che si intendono assumere in ambito economico e sociale, che, a suo parere, si limitano a confermare il cuneo fiscale, i contributi in favore delle famiglie numerose e gli stanziamenti già previsti per la spesa sanitaria.

Ribadisce, infine, il giudizio negativo del suo Gruppo su uno strumento che ci si accinge a utilizzare per la prima volta, ritenendo che esso sia stato redatto in modo limitato e reticente, senza misure che possano essere di effettivo stimolo alla crescita e all'occupazione. Ciò prefigura una imminente manovra di bilancio non in grado di risolvere le principali criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che l'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*), della legge n. 118 del 2022 delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi;

rilevato che il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e che, ai sensi dell'articolo 2, comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale, previsto dall'articolo 5 dello schema;

osservato che, per ottenere l'iscrizione, le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

valutato altresì che, nell'ambito delle attività storiche, alcune possono essere qualificate come « attività di eccellenza », ove soddisfino requisiti più stringenti, previsti dall'articolo 3, ossia avere alle spalle settant'anni di attività caratterizzata da continuità nella gestione familiare e associata a un valore storico-culturale elevato;

considerato che ai gestori di attività storiche l'articolo 4 riconosce il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita dello stesso e che le attività storiche possono essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

tenuto conto che l'articolo 6 demanda al Ministero del turismo l'adozione di misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al

turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

preso atto altresì dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

valutate le audizioni svolte, congiuntamente alla X Commissione della Camera dei deputati, nonché i rilievi espressi dalla 7^a Commissione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2:

a) nella rubrica si parla di « imprese » commerciali e artigiane storiche, con l'aggiunta della locuzione « di qualità »; si valuti l'opportunità di sopprimere tale locuzione in quanto non c'è alcun riferimento a questa definizione nell'articolo;

b) al comma 1, dopo i comuni e le unioni di comuni, dovrebbero essere menzionate anche le province autonome di Trento e Bolzano, citate infatti nei commi 2, 6 7 e 8;

c) al comma 1, si invita a valutare attentamente il requisito dei cinquant'anni tra quelli necessari per individuare la storicità delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, anche alla luce della normativa regionale esistente;

d) al comma 2 si fa riferimento, solo per gli albi regionali e provinciali, alla possibilità di una indicazione delle attività di eccellenza, che poi confluiranno nella sezione specifica dell'albo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Si valuti l'opportunità di prevedere una analoga possibilità per gli albi comunali;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « e per i casi di cui ai commi 4 e 5 » si valuti di inserire le seguenti: « ferme restando le procedure e le modalità autonomamente definite », tenuto conto che molti Comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale;

f) al comma 9 si valuti di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri » e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

2. all'articolo 3:

a) al comma 1, lettera b), sia attentamente valutato il vincolo della gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia, incentrando maggiormente l'attenzione sulla continuità dell'attività storica e sul mantenimento della qualità e dell'eccellenza originaria dell'attività medesima, indipendentemente da eventuali trasferimenti della titolarità, così come già previsto dalla normativa regionale in materia;

b) al comma 1, lettera *f)*, si invita a rivalutare il riferimento dell'eccellenza legata al vincolo dell'ubicazione in determinate aree come il centro storico o le aree di pregio commerciale, che potrebbe rappresentare un elemento di discriminazione tra le imprese aventi comunque caratteri di storicità ed eccellenza;

3. all'articolo 5:

a) al comma 1 si fa riferimento al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli « elenchi di cui agli albi regionali e comunali »: in proposito, si segnala che all'articolo 2 non fa alcun cenno ad elenchi, ma si menzionano solo gli albi comunali, delle province autonome e delle regioni. Si valuti pertanto se sostituire la dicitura: « elenchi di cui agli albi regionali e comunali » con la seguente: « albi regionali, comunali e delle province autonome ». Sempre al comma 1 si fa riferimento agli albi « periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome ». Si valuti, in questo caso, di aggiungere il riferimento ai comuni, quali soggetti che aggiornano gli albi ai sensi dell'articolo 2, comma 7;

b) al comma 2, alinea, si valuti di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri » e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

c) al comma 2, secondo periodo, si valuti di sostituire le parole: « Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti: « Conferenza Unificata »;

d) al comma 2, le lettere *a)* e *d)* fanno riferimento, rispettivamente, a scambio di informazioni e modalità di raccordo solo con le regioni e le province autonome, senza menzionare i comuni; si valuti pertanto di integrare tale disposizione;

4. all'articolo 6, comma 1, è presente la locuzione « dei negozi e botteghe storici e di eccellenza », che non trova riscontro nell'articolato. Si valuti se sostituire detta locuzione con la seguente: « delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 2 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,40

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFARMA, DI FEDERFARMA SERVIZI E ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI (ADF), DI AFFORDABLE MEDICINES ITALIA (AMI) E DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 198 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161, CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2001/83/CE STABILENDO NORME DETTAGLIATE SULLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA CHE FIGURANO SULL'IMBALLAGGIO DEI MEDICINALI PER USO UMANO)

Plenaria

232^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) *Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato gli indicatori economico-finanziari di maggior rilevanza contenuti nel Piano strutturale in esame, la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) osserva che riguardo al settore sanitario è affermato l'obiettivo di sostenere la spesa, anche in riferimento agli anni successivi al 2026.

Il capitolo II contiene indicazioni relative agli obiettivi di incremento del finanziamento della sanità pubblica.

Nel paragrafo 3.1.6 del capitolo III il Governo dichiara di reputare utile il potenziamento di alcune misure, tra cui l'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché la digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e l'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie. Essenziale è l'estensione degli investimenti sulla ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale sanitario.

Ulteriori interventi sono mirati al maggiore efficientamento della sanità, quali il potenziamento degli strumenti di monitoraggio della spesa, lo sviluppo e riordino degli strumenti per la sanità integrativa, l'assistenza e la non autosufficienza, la programmazione delle assunzioni di personale sanitario e il potenziamento dell'assistenza territoriale e dell'edilizia sanitaria.

Si rileva poi la necessità di valutare interventi di potenziamento delle aree meno sviluppate, attuando appieno anche le riforme previste dal PNRR.

Il Piano prefigura inoltre l'individuazione di meccanismi per l'aggiornamento dei LEA. Il Governo prevede poi progetti innovativi per incentivare stili di vita sani ed è sottolineata l'importanza di disincentivare l'abuso di antibiotici, così come di istituire strumenti di controllo per diminuire l'impatto dell'uso di fitosanitari.

Sono quindi fornite le previsioni relative all'andamento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente fino al 2027.

In merito alle politiche attive per il lavoro, il Governo enuncia l'intendimento di assicurare anche dopo il 2025 sia i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR, sia lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla «transizione verde», nonché l'introduzione di politiche attive anche per i lavoratori autonomi.

Il Piano strutturale enuncia altresì gli intendimenti di proseguire l'attività di potenziamento del sistema duale, di avviare una strategia composita che miri a facilitare l'occupazione di donne, giovani e soggetti maggiormente vulnerabili, di introdurre incentivi alla permanenza nel mercato del lavoro e di ampliare la partecipazione attiva al medesimo mercato anche mediante modifiche dei criteri di accesso al pensionamento in linea con le tendenze demografiche in atto.

Riguardo al settore pensionistico sussiste l'intento di definire un elevamento del limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio dei dipendenti pubblici. Viene inoltre prospettata la promozione del ricorso alle forme di previdenza integrativa.

In materia di pubblico impiego è enunciato l'impegno a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza.

Il capitolo II elenca i disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio, tra i quali è compreso il disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 198 (Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE) è stata consegnata documentazione la quale, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione riguardante tale argomento, consegnata o stata richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

233^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE – Disposizioni in materia di salario minimo

(957) *Deputato CONTE ed altri. – Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(1237) *MAGNI e altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) nota inizialmente che il disegno di legge n. 957 reca due discipline di delega legislativa in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. Dall'ambito delle due deleghe sono esclusi, in base all'articolo 4, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio delle due deleghe sono stabilite dall'articolo 3.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; la determinazione per le società appaltatrici e subappaltatrici dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva; la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello; la definizione di strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS; l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali; l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'adozione di una riforma della vigilanza del sistema cooperativo; la definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 2, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; il perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli; l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio aventi a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; la previsione che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di tutte le risultanze acquisite dai soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

Il disegno di legge n. 956 concerne i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. Esso prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro, oggetto di rivalutazione semestrale ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che per i collaboratori in forma coordinata e continuativa il compenso non possa essere complessivamente inferiore a quello stabilito, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo nazionale di lavoro che preveda una retribuzione di base non inferiore a quella minima suddetta.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, per i casi di corresponsione di una remunerazione inferiore a quella determinata in base all'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 5, i contratti o accordi di lavoro collettivi che prevedano una remunerazione oraria inferiore al trattamento minimo di cui all'articolo 1 sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

In base all'articolo 1, il disegno di legge n. 1237 riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa e i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o che effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi.

Gli articoli 3 e 4 recano alcune norme di chiusura o transitorie e l'articolo 5, comma 3, lettera *b*), demanda a una specifica Commissione il compito di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L'articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di contenere i maggiori costi per i datori di lavoro derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo 8 concerne i termini di decorrenza dell'applicazione della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(281) MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) specifica che le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti opera, in via transitoria, uno specifico meccanismo di indicizzazione.

Il presidente ZAFFINI sollecita una riflessione in merito alla possibilità di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge precedentemente incardinati, riguardanti la medesima materia.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) si esprime a favore del mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) manifesta l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di due emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) lamenta l'inadeguatezza della programmazione del Governo a fronte di problemi strutturali, quali il calo

della quota attiva della popolazione, connessa alla questione pensionistica, quando si porrebbe l'esigenza di una maggiore capacità di integrazione di manodopera qualificata proveniente dall'estero.

Gli incentivi riguardanti il *turnover* nel pubblico impiego contraddicono le parallele politiche volte al prolungamento della durata dell'attività lavorativa in settori dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le risorse da destinare al sostegno alla crescita, risulta evidente il ricorso sostanzialmente esclusivo al PNRR, accompagnato da una politica di svendita del patrimonio pubblico. Risulta poi grave la mancanza di una visione politica rispondente alle reali esigenze della società civile: l'attuazione della disciplina di delega in materia di politiche per gli anziani è infatti sprovvista di coperture, mentre non sono presenti linee di intervento relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) esprime preoccupazione in merito al previsto andamento della spesa pubblica netta e delle prospettive di correzione del disavanzo, le quali fanno sospettare l'intenzione del Governo di lasciare alla prossima legislatura l'onere di correggere i prevedibili squilibri di finanza pubblica. Sono inoltre eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo in ordine alla crescita del PIL, in contrasto con le stime delle maggiori istituzioni internazionali.

Le previsioni relative agli anni fino al 2027 segnalano poi una sostanziale contrazione dei redditi da lavoro dipendente in rapporto al PIL, mentre la spesa per prestazioni sociali e la spesa sanitaria, sempre in rapporto al PIL, risulta stagnante.

A parere della senatrice CASTELLONE (*M5S*) i margini di crescita garantiti all'economia nazionale sono consequenziali all'attuazione del PNRR, nonché al forte impulso determinato dal *superbonus*. Nella fase attuale è invece concreto il rischio di una contrazione della spesa sociale e di un complessivo deterioramento delle condizioni del lavoro, in quanto il mercato è ormai contraddistinto da una quota crescente di impieghi sottopagati e di durata brevissima, a fronte dell'insussistenza della crescita.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) segnala l'utilità delle audizioni programmate presso la Commissione di merito, prodromiche, a suo avviso, ai fini della valutazione del documento in esame. È comunque ravvisabile l'assenza di linee di politica industriale, che pure costituirebbero condizione necessaria a garantire occupazione di qualità. Il giudizio sfavorevole sul Piano strutturale di bilancio di medio termine è inoltre motivato dalla mancata individuazione delle risorse necessarie a stimolare lo sviluppo.

A giudizio del senatore ZULLO (*FdI*) il documento in titolo è connotato da una particolare credibilità, accompagnata dalla sostanziale pru-

denza delle stime in esso contenute. In particolare, è correttamente considerata la centralità della sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è condivisibile l'opzione di intervenire sul cuneo fiscale, sul sistema tributario e sugli investimenti, allo scopo di diminuire il rapporto tra debito e PIL, già peggiorato in conseguenza dell'introduzione del *superbonus*.

Il sottosegretario DURIGON espone i più recenti dati dell'ISTAT relativi al mercato del lavoro, che permettono di constatare la forte crescita della popolazione attiva, sia in termini assoluti che percentuali, e la correlata contrazione del tasso di disoccupazione. Risulta inoltre un deciso incremento delle retribuzioni del settore privato, mentre il ricorso ai contratti a tempo determinato è in deciso decremento. Sono poi aumentate le posizioni contributive e sono stati raggiunti risultati notevoli sul piano della lotta alla disoccupazione femminile nel Sud.

Occorre peraltro un rinnovato impegno, volto all'ulteriore e necessario miglioramento degli indicatori menzionati e quindi alla contrazione delle aree di debolezza nei confronti delle economie più sviluppate.

Ha quindi la parola la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ritenendo il Piano in esame insufficiente e inattendibile, posto che il Governo si giova in sostanza delle misure di attuazione del PNRR varate nel corso della legislatura precedente.

Preoccupa poi l'inadeguatezza dell'investimento nel settore sanitario, che pone comunque l'Italia lontana dalla media europea in termini di spesa in rapporto al PIL, pari al 7 per cento. Non risulta inoltre chiaro come si intenda fare fronte alle difformità territoriali, posto che, anziché puntare a intervenire sui livelli di deprivazione sociale, si prospetta il reiterato ricorso al criterio della spesa storica. Manca il sostegno alla ricerca, oggetto di tagli, mentre si riducono gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda il lavoro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità di politiche migratorie finalizzate all'ingresso di nuova forza lavoro. Nel contesto di stagnazione della crescita, infine, non viene posto alcun rimedio ai fenomeni sempre più gravi del lavoro povero e della precarietà.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime disagio in relazione alla mancanza di un reale confronto, determinato da tempi di esame eccessivamente rapidi. Rileva comunque che è motivo di preoccupazione la scelta del Governo di non affrontare la questione dell'incremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Il presidente ZAFFINI specifica che i tempi dell'esame sono condizionati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che comunque il dibattito sul Documento è stato adeguatamente approfondito e caratterizzato da un elevato grado di partecipazione delle forze di opposizione.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) esprime rammarico in riferimento alla mancata possibilità di giovare dell'apporto derivante dalle audizioni che si terranno presso la Commissione di merito. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine presenta peraltro lacune notevoli su temi cruciali, quali la qualità del lavoro, l'evoluzione della struttura demografica e l'immigrazione.

Preannuncia infine il voto contrario del suo Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) richiama l'attenzione sull'importanza strategica delle politiche in materia sociale, sanitaria e di lavoro, anche in rapporto agli assetti derivanti dall'introduzione dell'autonomia regionale differenziata. Tale questione risulta particolarmente delicata in considerazione della già radicata disparità in termini di effettiva possibilità di fruizione dei LEA. Risulta dunque imprescindibile un impegno comune sui temi di maggiore impatto sociale.

Il senatore ZULLO (*FdI*) valuta positivamente lo schema di parere, che coglie adeguatamente la dimensione programmatica del Piano in esame, contraddistinto da previsioni prudenti e dalla definizione di obiettivi credibili riguardo alla competitività, alla sanità e alla riduzione dell'indebitamento, nonché alla questione dell'immigrazione, la quale deve necessariamente essere ricondotta a un quadro di legalità e armonizzata con le esigenze del sistema produttivo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Interviene brevemente la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), sottolineando il notevole interesse degli interventi svolti, pur nei tempi limitati a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere messo ai voti è infine approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO N. CCXXXII, n. 1**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo,

apprezzato l'obiettivo del sostegno alla spesa sanitaria anche in riferimento agli anni successivi al 2026, finalizzato a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR;

rilevato con favore il previsto aumento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, da 131.119 milioni nel 2023 a 147.506 milioni nel 2027;

considerata l'attenzione attribuita all'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie;

tenuto conto della prospettiva relativa all'estensione degli investimenti per la ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del sistema sanitario;

preso atto della richiamata necessità di valutare, nell'ambito del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, interventi volti al superamento dei divari territoriali;

visti gli obiettivi relativi all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla promozione di stili di vita sani, al contrasto all'abuso di antibiotici e alla riduzione dell'impatto dell'uso di fitosanitari;

considerato l'intendimento, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di assicurare anche dopo il 2025 i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR e lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla « transizione verde », nonché la previsione di politiche attive per i lavoratori autonomi;

rilevate le finalità di potenziamento del sistema duale, di incremento dell'occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili e di in-

centivazione alla permanenza e alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro;

valutato l'impegno, riguardo al pubblico impiego, a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza, nonché a consolidare le misure che agevolano l'accesso dei giovani al lavoro nella pubblica amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184-bis**Art. 1.****1.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025 » inserire le seguenti: « e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato » e al secondo periodo sostituire le parole: « per l'anno 2025 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « per l'anno 2025 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 » e le parole: « per gli anni 2024 e 2025 » con le seguenti: « per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025 ».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. » con le seguenti: « mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
AMIDEI

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029

(Osservazioni alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica e alla V Commissione della Camera dei deputati. Esame. Osservazioni favorevoli).

L'onorevole LAMPIS (*FDI*), relatore, sottopone alla Commissione una proposta di osservazioni favorevoli, nella quale sono illustrati anche i contenuti fondamentali del Piano strutturale in esame.

Si apre la discussione.

L'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*) esprime il proprio dissenso rispetto alle modalità di svolgimento dei lavori. Ritenendo che i tempi non siano sufficienti per gli approfondimenti tecnici e di merito necessari, chiede il rinvio della votazione, così da poter acquisire gli esiti delle audizioni previste in sede di Commissione Bilancio.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) concorda con la richiesta di rinvio della votazione. Ritiene necessario un esame approfondito del documento, con specifico riguardo alle criticità per gli enti territoriali in esso evidenziate.

Il relatore onorevole LAMPIS (*FDI*) ritiene completa l'istruttoria svolta e chiede di porre in votazione la proposta di osservazioni.

Secondo l'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*) la procedura seguita per l'esame del documento in titolo impedisce lo svolgimento di un'istruttoria completa, con conseguente lesione delle prerogative della Commissione e dell'esercizio stesso della funzione parlamentare.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) chiede al relatore un approfondimento sulle criticità evidenziate.

Il relatore onorevole LAMPIS (*FDI*) ribadisce quanto già espresso e chiede di porre in votazione la proposta di osservazioni.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) esprime il proprio disappunto, sottolineando l'importanza di uno strumento di programmazione economica pluriennale e chiedendo le ragioni dell'urgenza della votazione.

Il PRESIDENTE chiarisce che le esigenze di tipo istruttorio devono essere necessariamente contemperate con le esigenze di celerità e di tempestività del procedimento di decisione parlamentare.

L'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*) dissente, sostenendo che la Commissione non sia nelle giuste condizioni per poter svolgere il proprio lavoro.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone, in considerazione dell'importanza del tema, di rinviare la votazione a una seduta successiva così da poter tenere conto delle risultanze delle audizioni in Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10.

Apprezzato l'orientamento della maggioranza dei componenti della Commissione, il PRESIDENTE – previa verifica del numero legale – pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli illustrato dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO CCXXXII, N. 1**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine,

rilevato che:

il Piano in esame è stato presentato sulla base della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di programmazione della finanza pubblica di cui al Capo IV del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024;

il Piano prevede una crescita della spesa primaria netta pari all'1,3 per cento nel 2025, all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028, all'1,5 per cento nel 2029, all'1,1 per cento nel 2030 e all'1,2 per cento nel 2031; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 3,3 per cento nel 2025, al 2,8 per cento nel 2026, al 2,6 per cento nel 2027, al 2,3 per cento nel 2028 e all'1,8 per cento nel 2029; un tasso di disoccupazione pari al 7,0 per cento per l'anno in corso, con una successiva progressiva riduzione fino a un valore di 6,2 punti percentuali per il 2028 e di 6,3 punti percentuali per il 2029;

quanto alla spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, il Piano prospetta un valore percentuale in rapporto al PIL pari al: 6,2 per cento nel 2023; 6,3 per cento nel 2024 e nel 2025, 6,2 per cento nel 2026 e nel 2027. In cifra assoluta, la spesa sanitaria corrente, sempre a legislazione vigente, è così prospettata (in milioni di euro): 131.119 nel 2023, 137.934 nel 2024, 141.929 nel 2025, 144.969 nel 2026 e 147.506 nel 2027;

considerato che:

in relazione all'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali, il Piano afferma con chiarezza la necessità di coordinare il concorso degli enti territoriali ai nuovi vincoli di finanza pubblica con il percorso di attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata fondato sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti dall'articolo 117 della Costituzione su tutto il territorio nazionale, sull'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza

tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, e sul recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale;

con riguardo al settore sanitario, il Piano prevede il mantenimento degli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR e la necessità di incrementare i fondi destinati alla sanità pubblica, in quanto si prevede un tasso di crescita della spesa sanitaria superiore a quello fissato per l'aggregato di spesa netta;

in relazione al Servizio sanitario nazionale, il Piano prevede il potenziamento di alcune misure con impatto sui territori, tra cui l'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

il Piano prefigura, inoltre, l'individuazione di meccanismi, in continuità con la normativa vigente, per aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza al fine di garantire ai cittadini una offerta di prestazioni « sempre più ampia e corrispondente alle reali richieste di salute »,

esprime

osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2024.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente e relatore*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento della Camera.

Avverte che, non essendo ancora stata acquisita la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata come richiesto dalla legge delega, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere in tal senso. Ricorda in proposito che il parere del Consiglio di Stato è invece stato trasmesso dal Governo il 18 settembre.

Fa presente che, in sede di esame presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera – le quali sono chiamate anch'esse ad esprimere il parere sul medesimo atto – il Governo ha comunicato la propria disponibilità ad attendere fino al prossimo 15 ottobre per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, interviene sullo schema di decreto all'ordine del giorno e, non essendoci altre richieste di parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 13,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Giovanni Di Mauro, e dell'Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana, Giuseppa Savarino

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno. Avverte che l'Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Giovanni Di Mauro, è accompagnato da Francesca Spedale, Dirigente del Servizio 2 – Concessioni idriche del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Giovanni DI MAURO, *Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*), in videoconferenza, e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Giovanni DI MAURO, *Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione. Francesca SPEDALE, *Dirigente del Servizio 2 – Concessioni idriche del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*, su richiesta dell'Assessore Di Mauro, fornisce un'integrazione tecnica ai quesiti posti.

Giuseppa SAVARINO, *Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*), in videoconferenza, e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Giuseppa SAVARINO, *Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana*, replica, a più riprese, ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ringrazia gli Assessori Di Mauro e Savarino per la loro partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Paolo Bambagioni, già presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda « Il Forteto »

(Svolgimento e conclusione)

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Paolo Bambagioni, già presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda « Il Forteto ». Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditore dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Paolo BAMBAGIONI, già *presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda « Il Forteto »*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, i deputati Stefania ASCARI (M5S), Elisa MONTEMAGNI (Lega), Beatriz COLOMBO (FDI), Chiara LA PORTA (FDI), Maria Anna MARDIA (PD-IDP), Simonetta MATONE (Lega), Andrea QUARTINI (M5S), e il senatore Ivan SCALFAROTTO (IV-C-RE).

Paolo BAMBAGIONI, già *presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda « Il Forteto »*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia il dott. Paolo Bambiagioni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,10.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 319 (testo integrale) di martedì 17 settembre 2024, seduta n. 159 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 483, alla riga 17, eliminare la parola: « *Vice* »; alla riga 18, sostituire la parola: « BERGESIO » con le seguenti: « DE CARLO ».

